

## TORNATA DEL 21 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Spiegazioni personali del deputato Maldini.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati, ed alla procedura nei giudizi avanti le Corti di assise* — *Obbiezioni del deputato De Pasquali sugli articoli 498 e 502* — *Spiegazioni del guardasigilli* — *Approvazione dell'articolo 502* — *Dichiarazioni del relatore Puccioni all'articolo 498* — *Aggiunta sviluppata dal deputato Spina Gaetano all'articolo 509 per l'inappellabilità dalle sentenze del giurì quando non sono unanimi.* — *Relazioni sugli schemi di legge: per una convenzione monetaria tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera; e per una maggiore spesa per la ferrovia da Asciano a Grosseto.* — *Opposizione del deputato Mancini all'emendamento del deputato Spina Gaetano* — *Considerazioni del deputato Liroy in appoggio di quell'emendamento e di altri* — *Opposizioni ad esso del deputato Pisanelli* — *Considerazioni del ministro guardasigilli contro la proposta Spina, e dichiarazione di ritirare la sua circa l'articolo 509.* — *Osservazioni e istanze del deputato Paternostro riguardo alla Sicilia* — *Domanda del deputato Toscanelli.* — *Lettura di una domanda d'interpellanza dei deputati Di Belmonte e La Porta, rinviata a più tardi.* — *Approvazione degli articoli 512, 513, 515, 516, e dei 45 e 46 del deputato Mancini* — *Retezione di proposte del deputato Liroy* — *Approvazione di un ordine del giorno Mancini* — *Due correzioni fatte dal relatore Puccioni.* — *Si estrae una deputazione per presentare un indirizzo al Re.* — *Interrogazione del deputato Di Belmonte sulle condizioni di pubblica sicurezza a Palermo e Girgenti* — *Risposte del ministro per l'interno* — *Il deputato Di Belmonte si dichiara non soddisfatto* — *Osservazioni del deputato Liroy.* — *Annunzio d'interrogazione del deputato Botta sulla circolare relativa alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.*

La seduta è aperta alle tre.

(Il segretario Massari dà lettura dei processi verbali delle due tornate di ieri, che vengono approvati.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maldini ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**MALDINI.** Al paragrafo 16 dell'articolo 2 di questo progetto di legge che ora stiamo discutendo, io aveva presentato un emendamento. Dietro la presentazione di quell'emendamento, il presidente credette di sospendere la votazione del paragrafo 16 rimandandolo alla Giunta, soggiungendo pure che la Giunta, se credeva opportuno, avrebbe potuto mettersi d'accordo con me onde poi ripresentarlo

all'approvazione della Camera. Senonchè nella successiva seduta della Camera, cioè del giorno 18, come rilevo dal rendiconto ufficiale degli atti del Parlamento di quella seduta, l'onorevole Capone riferiva sopra il mio emendamento mentre io non mi trovava nell'Aula, e l'emendamento fu approvato; nè quindi in proposito ho più nulla da aggiungere.

Soltanto, le parole pronunziate in allora dall'onorevole Capone costituiscono per me un fatto personale, che prego la Camera volermi permettere di rilevare.

L'onorevole Capone diceva:

1° Che egli credeva che l'emendamento fosse stato dalla Giunta concordato con me. Questo non è veramente esatto, inquantochè non ebbi occasione di accordarmi colla Giunta dacchè essa non mi ha interpellato in proposito.

2° Diceva che io escludeva col mio emendamento

i capitani di gran cabotaggio. Ciò non è esatto neppure. Basta leggere il resoconto della seduta nella quale proposi il mio emendamento per vedere che ciò non ho mai detto.

3° Che si sono voluti escludere dalla Giunta i macchinisti della marina, inclusi invece nel mio emendamento, perchè non risultava alla Giunta che dessi fossero obbligati ad un esame come i capitani di gran cabotaggio e di lungo corso. Non è esatto neppure questo, e se la Giunta avesse avuto la compiacenza d'interpellarmi in proposito, io le avrei presentato un regio decreto il quale stabilisce per i macchinisti della marina un esame, anzi superiore a quello dato ai capitani.

Ho fatto questa mia dichiarazione affinché risulti dagli atti ufficiali della Camera una mia risposta alle parole dell'onorevole Capone.

**PRESIDENTE.** Si terrà conto di queste spiegazioni nel processo verbale.

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**DELLA ROCCA.** L'onorevole Englen, come la Camera ricorderà, presentava un'interpellanza al ministro delle finanze circa il trattamento usato verso i ricevitori e percettori delle provincie meridionali dallo stesso ministro. Non essendo soddisfatto della risposta dal ministro ottenuta, egli proponeva una risoluzione che avrebbe dovuto essere dalla Camera discussa. Siccome l'onorevole Englen ora è indisposto, così mi ha incaricato di voler pregare la Camera a fissare il giorno in cui dovrà discutersi la risoluzione di cui ho fatto parola.

**PRESIDENTE.** La prego di attendere che sia presente il ministro delle finanze. In seguito alla risposta del medesimo si potrà stabilire il giorno di questa discussione, o prendere quella deliberazione che sarà del caso.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI GIURATI, ED ALLA RELATIVA PROCEDURA AVANTI LE CORTI DI ASSISE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati, ed alla relativa procedura avanti le Corti di assise.

Come la Camera rammenta, la discussione è rimasta ieri all'articolo 499, di cui viene modificato solo l'ultimo alinea nei termini seguenti:

« Neppure al presidente delle Assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giu-

rati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della Corte, del pubblico Ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile. »

(È approvato.)

« Art. 500. Soppresso.

« Art. 501. Soppresso.

« Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi una ad una le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte.

« Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti. »

**DE PASQUALI.** La Camera rammenterà che fin da quando ebbi l'onore di prendere la parola nella discussione generale, manifestai apertamente il mio desiderio che la votazione dei giurati non si facesse nella camera così detta di deliberazione di essi, ma si svolgesse nella sala d'udienza, ben inteso sempre a scrutinio segreto.

Non abuserò certamente della bontà dei miei onorevoli colleghi, ma li prego di accordarmi ancora per un momento la loro attenzione per udire qualche parola in proposito.

Però mi occorre anzitutto che sottoponga all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione una mia brevissima riflessione, che si riferisce all'articolo ieri votato sulla posizione delle questioni.

Essendo stabilito che le questioni debbano essere proposte ai giurati a termini di fatto, a me parrebbe che fosse conseguente che ai medesimi termini venissero formulate e le sentenze di rinvio della sezione d'accusa, e gli atti d'accusa, e le citazioni dirette, che sono appunto quelle che formano il tema della causa. Significare in termini di fatto i quesiti, che sono, dirò così, la sintesi del giudizio, e lasciare in termini perfettamente giuridici il *conclusum* della sentenza della sezione d'accusa e dell'atto di accusa, secondo me, implicherebbe una certa contraddizione.

Proporrei dunque che alla formula dell'atto di accusa, come sta nell'articolo 442 del Codice di procedura penale, sia sostituita questa:

« In conseguenza N. N. accusato di avere... (E qui si indicheranno i fatti che formano il soggetto dell'accusa, ponendo in riscontro il significato legale che ai fatti medesimi attribuisce il Codice penale.) »

Detto ciò (e spero che la Commissione ne pren-

derà nota), passo all'articolo 498, che viene ora in discussione.

Il progetto del Ministero si esprime in questi termini:

« Letta la istruzione, il presidente ordina che il pubblico si ritiri dalla sala, ed in presenza del pubblico Ministero e dei difensori invita i dodici giurati a deliberare. »

Spero che l'onorevole guardasigilli vorrà sostenere questa parte dell'articolo; ed allora io, forte della sua autorità, mi sentirei più coraggio nel propugnare la mia idea. Ma se, urtando contro il parere della Commissione, soccomberò, mi sarà almeno di conforto il pensare che sarò gloriosamente caduto in compagnia di chi tiene sì alto posto tra i più illustri ed insigni magistrati, l'onorevole Vighiani.

A me pare, o signori, che tutto ciò che nella tornata di ieri fu detto con tanto vigore e tanto splendore di eloquenza dall'onorevole Mancini intorno alla necessità, secondo lui, di sopprimere il riassunto del presidente (e su questo argomento io non presi la parola, perchè vedeva che la questione toccava un lato direi quasi personale per i presidenti delle Corti d'assise, al cui numero ho avuto l'onore di appartenere nella mia carriera giudiziaria); a me pare che tutto ciò debba farmi sperare di non trovare da me dissenziente l'onorevole Mancini, e con lui anche l'onorevole Crispi, il quale era nello stesso ordine di idee.

In sostanza, se male non mi appongo, nel riassunto del presidente l'onorevole Mancini e l'onorevole Crispi ci vedevano il pericolo che i giurati sostituissero alle volte il criterio da loro formato nel corso del dibattimento al criterio che ne avrebbe diversamente formato il presidente. Or bene, o signori, credete forse che un tal pericolo non si possa incontrare nella camera di deliberazione dei giurati? Credete forse che un giurato più intelligente e più esperto, che si potesse per avventura supporre interessato, sia per l'assoluzione, sia per la condanna (io non guardo mai la questione da un lato soltanto, la guardo nell'interesse che è comune a chi accusa ed a chi è accusato); credete forse che questo giurato più intelligente e più esperto non possa far più di quello che avrebbe fatto il presidente, secondo temevano gli onorevoli Mancini e Crispi; che non possa, cioè, far egli un riassunto a modo suo (e che razza di riassunto, sa Dio)? Ebbene, questi colla sua dialettica può trascinare tutti gli altri alle sue conclusioni... E ho voluto dire dialettica, per non usare un'altra parola.

Quante volte, o signori, una mezza parola miste-

riosa, gettata là con arte, non è servita a sovvertire il buon senso della maggioranza, nel cui animo si suscita quel demone tremendo che è il dubbio! Potrei citare molti fatti per mia particolare esperienza, ma me ne astengo assai volentieri per riverenza alla Camera, cui non voglio infastidire più oltre, e per omaggio all'istituzione, che, consacrata ormai tra le istituzioni del nostro paese, io non posso non rispettare altamente.

Ma, mi si obietterà, volete voi impedire col vostro sistema che i giurati s'illuminino a vicenda; voi, magistrato, che prima di dare il vostro voto vi rinchiudete coi vostri colleghi nella camera di Consiglio e riprendete certamente la discussione?

A questa facile obiezione troverò una più facile risposta. Chiamati i giurati a giudicare dalle impressioni che avranno fatto sulla loro ragione (uso le parole stesse della legge nella formula che ai giurati si raccomanda di tenere presente), chiamati i giurati a giudicare dalle impressioni che avranno fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato ed i mezzi della sua difesa, essi non devono rispondere (stando sempre al precetto della legge) che, interrogando se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, con un *sì* o con un *no*.

Guai davvero alla giustizia punitiva se, quando entrano i giurati nella camera di deliberazione, sentissero il bisogno di essere illuminati sui fatti che si sono svolti nel pubblico dibattimento! E chi avrà impedito loro, durante la discussione, di rivolgere tutte quelle domande, di fare tutte quelle osservazioni che avranno stimato necessario per formare il loro criterio, per acquistare gli elementi della loro convinzione?

Ma voi, signori (e qui mi rivolgo all'onorevole Commissione), voi li ritenete anzi così perfettamente illuminati dalla discussione, che vietate loro in modo assoluto che si richiamino agli atti del processo, perfino agli atti che costituiscono l'*ingenere* del reato, inibendo al presidente che loro ne faccia la consegna.

Siamo logici, signori. Se ammettete che la discussione debba ricominciare tra i giurati, date loro in mano gli elementi per farla; date loro in mano il processo, sicchè possano fare tutti i riscontri, tutti i raffronti che crederanno del caso. Adottate allora il sistema della legge austriaca sui giurati, quella del 23 marzo 1873, la quale, nel paragrafo 325, secondo alinea, prescrive che ai giurati siano obbligatoriamente consegnati tutti gli atti processuali, compresi gli esami testimoniali, eccettuati solamente gli esami di cui non siasi data lettura nel dibattimento.

Questa, signori, è la logica.

Ecco spiegata dunque la differenza tra magistrati che giudicano nelle cause correzionali, ed i giurati. I primi portano con sè tutti gli atti del processo: e dal solo fatto che sono essi autorizzati a portare seco il processo, si spiega il nessun inconveniente che poi ne segua talvolta come una specie di discussione nella camera di Consiglio.

Ed aggiungete che i magistrati non giudicano, come i giurati, dalle semplici impressioni: i magistrati giudicano dalle prove legali, e devono, sotto pena di nullità, motivare capo per capo, punto per punto il loro pronunciato; devono esporre tutte le circostanze del fatto, perchè vi devono portare sopra il loro apprezzamento; devono risolvere tutte le questioni di diritto che hanno relazione al fatto. E allora ciascuno comprende la necessità di farli ritirare nella camera di Consiglio, dove devono finalmente mettersi di accordo tra loro per formare quella parte della sentenza che si chiama *motivazione*.

Ma i giurati non debbono dar conto a nessuno (uso sempre le parole della legge) dei mezzi coi quali eglino si sono convinti. E vorrei fare una parentesi: quando si dice che i giurati non debbono dar conto a nessuno dei mezzi coi quali eglino si sono convinti, si lascia, secondo me, l'argomento più forte e invincibile contro l'istituzione dei giurati, cioè la irresponsabilità del proprio fatto in faccia alla legge e la irrimediabilità del loro verdetto.

La legge ha espressamente detto... anzi, per non pigliare abbaglio, leggo testualmente le parole della formula:

« La legge non prescrive ai giurati alcuna regola dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova... Essa propone loro questa sola domanda, che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: Avete voi l'intima convinzione della reità od innocenza dell'accusato? »

Come vedete adunque, la legge implicitamente non ammette la discussione fra i giurati. E siete voi sicuri, o signori, che, mentre la legge non l'ammette, i giurati poi non la facciano da loro? Chiedetelo a me: e fra quelli che hanno il dovere o il capriccio di assistere alle Corti d'assise, vi sarà probabilmente qualcuno che, stando nella sala d'udienza, avrà talvolta udito le grida che venivano dalla camera dei giurati, come se si accapigliassero tra loro. Ma chi ci potrà dire quello che avviene lì dentro? Chi ci potrà dire quello che segue nel calore delle passioni che lì dentro si agitano? Io lo so; e potrei dire quello che spesso, o, se non spesso,

non di rado, avviene. Ma non lo dico. (*Sensazione*)

Conchiudo adunque col dire che io appoggio la proposta ministeriale, perchè la stimo la più utile, la più efficace nell'interesse della giustizia penale.

Pensate, o signori (e parlo con maggior fiducia ai sostenitori del giuri), pensate che, mantenendo l'istituzione della giuria, accettate tutta la responsabilità che cotesta istituzione provveda nel modo più sicuro alle esigenze della giustizia. Le mie parole non sono dettate che da un profondo convincimento: vogliate rispettarlo, come io rispetto quello degli altri. Se non sarò riuscito ad insinuare nell'animo vostro questo mio convincimento, rendetemi almeno la giustizia di credere che io, nelle mie qualità di deputato, non ho fatto altro che obbedire ad un sentimento della mia coscienza.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Io sento il dovere di spiegare alla Camera i motivi che mi hanno mosso a proporre una modificazione intorno al modo di procedere alla votazione e ad un tempo quelli che mi determinano a non insistervi nella discussione odierna.

Io leggeva nella relazione dottissima e brillante della Giunta che si credeva necessario di bene studiare, se sia conveniente o no d'impedire quella discussione che la legge vieta si faccia tra i giurati e che, malgrado cotesto divieto, si fa quotidianamente, in grazia della quale il giudizio di uno riesce a prevalere sul giudizio di tutti gli altri e non di rado è causa di pronuncie errate.

Fermando la mia attenzione sopra questa osservazione, che in realtà mi sembrò grave, siccome quella che rivela veramente uno degli inconvenienti che esistono nell'attuale procedura dell'istituzione dei giurati, ho creduto di andare escogitando il modo migliore per recarvi riparo: ispirandomi alle tradizioni ed alle leggi di quel paese, d'onde l'istituzione dei giurati è venuta nei diversi Stati d'Europa, vale a dire dell'Inghilterra, mi sono persuaso che potesse più d'ogni altro rimedio giovare l'impedire che coloro tra i giurati che hanno prevalenza d'ingegno o d'autorità esercitino una pressione sull'animo dei loro colleghi.

Io trovavo che il sistema da me proposto, cioè di una votazione fatta nell'Aula stessa in cui siede la Corte, in presenza dei rappresentanti delle parti, e fuori la presenza del pubblico, era stato dall'Inghilterra trasportato nell'isola di Malta, allorchè in questa fu introdotto il giuri; e mi risultava che in quell'isola, che pure fa parte della famiglia italiana, quantunque politicamente all'Italia non ap-

partenga, quel sistema aveva fatto buona prova, o almeno non aveva dato luogo ad inconvenienti.

Questa circostanza mi determinò vieppiù a fare la proposta che vedete scritta nel progetto del Governo.

Ma non vi dissimulo, o signori, che nel fare quella proposta io non intendeva di presentarla come una delle riforme principali divisate dal Governo.

D'altronde io ben prevedeva che, secondo i nostri costumi, le nostre tradizioni e le nostre abitudini giudiziarie, codesta proposta poteva incontrare delle difficoltà e dar luogo ad obiezioni non lievi. Ed è ciò appunto che ha considerato la vostra Commissione, prendendo ad esame questa maniera di votazione che è segreta in se stessa, ma che si fa in presenza della Corte di assise. Essa ha creduto di vedervi qualche pericolo e, per una serie di dubbi, che venne partitamente esponendo nel paragrafo 6 della relazione, ha conchiuso che non conveniva di introdurre questa innovazione nelle nostre leggi, temendo che fosse per derivarne più danno che vantaggio. E in vero dacchè la Commissione accolse tutti questi dubbi, era naturale che respingesse la proposta seguendo la massima morale, *si dubitas, ne feceris*.

Siccome io non mi dissimulo che i dubbi, accolti dalla Giunta, possono trovar nel seno di questa Assemblea, fra le persone pratiche di siffatte materie, molti seguaci, ed è mio parere che questa sia una di quelle questioni che si possono riservare e considerare come non ancora abbastanza mature, così sono determinato ad inchinarmi davanti al voto unanime della Giunta.

Senza rinunziare intanto alle mie idee, avendo la persuasione che questa non sarà l'ultima volta che il Parlamento dovrà occuparsi della istituzione dei giurati, giacchè non è possibile perfezionare con un atto solo questa istituzione, la quale presso tutti gli altri popoli è stata argomento di una lunga serie di leggi, io rimetto volentieri a tempo più opportuno questa parte del progetto.

Sarei lieto, se l'esito della legge, che ora stiamo discutendo, fosse tale da escludere affatto il bisogno di cercare altre innovazioni ed altre riforme.

Ma quando, malgrado le modificazioni che ora discutiamo, malgrado i miglioramenti che introdurremo nel procedimento, avvenga che la istituzione lasci ancora qualche cosa a desiderare, non risponda ancora ai voti della giustizia, ai bisogni della sicurezza, allora la mia proposta, che oggi reputo non essere per anco matura, potrà venire di nuovo richiamata ad esame, e fors'anche con miglior fortuna. Quindi, ringraziando l'onorevole De Pa-

squali dell'aiuto che egli mi offre per sostenere la mia proposta, lo pregherei a seguire il mio esempio, contentandosi per ora della riserva alla quale mi attengo.

Quanto all'altra parte del discorso dell'onorevole De Pasquali che riguarda le modificazioni che egli crederebbe conveniente d'introdurre nelle conclusioni dell'atto di accusa, come conseguenza delle mutazioni introdotte nella formola delle questioni da proporsi ai giurati, credo che non esiste il nesso da lui supposto, e che possiamo lasciare la formola dell'atto d'accusa qual'è stabilita dal Codice di procedura penale, imperocchè nell'atto d'accusa debbono figurare i due elementi, del fatto e del diritto. Epperò mi sembra che quelle denominazioni legali che giustamente la Camera, di accordo col Governo, ha rimosso dalle questioni che si propongono ai giurati, debbono essere conservate nell'atto di accusa.

Pregherei perciò l'onorevole De Pasquali a voler desistere dalle sue osservazioni.

**DE PASQUALI.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, non vedo ragione d'insistere per quanto riguarda la prima parte del mio breve discorso; ma per quel che riguarda la seconda, terrò conto delle riserve cui ha accennato l'onorevole guardasigilli, e ne accetto gli augurii: sebbene, a dire il vero, io non abbia molta fiducia nelle riserve e molta speranza negli augurii, almeno per un tempo vicino.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Pasquali avendo ritirate le sue proposte relative all'articolo 502, questo articolo, se non v'è opposizione, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

**PUCIONI, relatore.** Io credo che sia opportuno chiarire un punto che è rimasto alquanto dubbio intorno all'articolo 498 che fu votato ieri.

L'articolo 498 del progetto ministeriale concludeva con un'alea così concepito:

« Il presidente legge inoltre ai giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 501, 502, 503 e 504, e loro rammenta le pene stabilite dalla legge contro i giurati che tradiscono i loro doveri. »

Quest'ultimo alinea non fu votato realmente nella tornata precedente, ma noi crederemmo che sarebbe opportuno che l'articolo 498 si chiudesse coll'alea medesimo, perchè riconosciamo l'opportunità che il presidente rammenti ai giurati il modo con cui essi debbono procedere alla votazione, vale a dire il modo con cui debbono scrivere le schede, come la parità dei voti, per esempio, provi a favore dell'ac-

cusato, ed anche rammenti gli effetti della semplice maggioranza.

Ad ogni modo però, quanto alla formula dell'articolo, ci parrebbe che il richiamo all'articolo 501 non avrebbe ragione di esistere, perchè l'articolo 501 riguarda semplicemente il capo dei giurati.

Ci parrebbe poi che le ultime parole, « e loro rammenta le pene stabilite, ecc. » dovrebbero essere soppresse, perchè sono già trasfuse nel primo capoverso dell'articolo 498. Cosicchè all'articolo 498 si aggiungerebbe questo alinea: « Il presidente legge inoltre ai giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504. » E nient'altro. Cassate le altre parole.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro aderisce?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore fa notare che ha potuto rimanere dubbio se all'articolo 498 andasse unito l'ultimo comma del progetto ministeriale di cui ha data lettura testè.

Se non vi sono opposizioni s'intenderà che quest'ultimo comma è parte integrante dell'articolo 498, colla cancellazione dell'articolo 501, e delle parole « e loro rammenta le pene stabilite dalla legge contro i giurati che tradiscono i loro doveri » la quali già si trovano nel primo comma dell'articolo.

Gli articoli 503, 504, 506 e 507 sono soppressi.

« Art. 509. La decisione dei giurati non va soggetta ad alcun ricorso.

« Allorchè la Corte è convinta che i giurati si sono ingannati sul fatto principale o sulla circostanza aggravante in danno dell'accusato, rinvia la causa alla seguente sessione, ecc. » (*il resto come nell'attuale articolo 509 fino a tutto l'ultimo alinea*).

Su quest'articolo l'onorevole Mancini ha la parola. Desidera egli lasciare ad altri oratori di svolgere i loro concetti?

**MANCINI.** Ma sono io il solo iscritto?

**PRESIDENTE.** No. Sono iscritti anche gli onorevoli Spina Gaetano, e Liroy.

L'onorevole Spina Gaetano ha facoltà di parlare.

**SPINA GAETANO.** Signori, quando leggeva la relazione dell'onorevole guardasigilli alle presenti proposte di legge sui giurati, mi fu di grande conforto il pensiero col quale egli esordiva di non lasciare cioè imperfetta una riforma di tanto momento col pericolo di accrescere il discredito, in cui la istituzione va cadendo, ove per la nuova legge non si vedessero cessare i lamentati inconvenienti. Epperò io sperava, o signori, fra le altre una riforma a quest'articolo 509 che ora imprendiamo a discutere.

Infatti quali sono, o signori, i lamentati inconve-

nienti che la coscienza pubblica denota nell'esercizio della giuria?

Ve li accennano quasi tutti i procuratori generali del regno, e fra tutti l'illustre senatore Vacca. Egli così scriveva « Scandalosi verdeti, lasciare impuniti gravi misfatti perpetrati alla luce di sole, e sorretti da testimonianze incontestate. » Sono questi, o signori, i deplorabili fatti che tuttodi succedono nei popolari giudizi, che conturbano la pubblica coscienza e degradano l'istituzione.

Di qui il grido d'indignazione che si è levato in quei luoghi dove simili fatti sono avvenuti; di qui, o signori, l'allarme che si è dappertutto sparso in Italia contro l'istituzione della giuria; e quindi non è da maravigliare se egregi giureconsulti portano opinione, senza badare alle ragioni di quegli inconvenienti, che la giuria in Italia abbia fallito la sua prova.

Sì, o signori, la forza di un tal quale convenzionalismo nelle tendenze politiche c'induce ad attribuire ai giurati un esteso potere, mentre la coscienza forse, ed il senno pratico ci avvertono che questo esteso potere nella giuria è oltremodo pericoloso.

La giuria, secondo il concetto dell'illustre Pesina, come istituzione politica attrae gli animi, come istituzione giudiziaria eccita contro di sè diffidenze e paure. Di qui, o signori, la contraddizione e la incertezza; ma questa incertezza potrà sparire o per lo meno potrà grandemente attenuarsi se si avrà il coraggio di porre un freno all'eccessivo potere dei giurati.

Se questo lavoro sarà fatto, noi avremo risolta la grande questione di sapere fin dove debba estendersi il potere della giuria moderandone quella suprema onnipotenza che la legge le ha voluto attribuire.

Ora, a questo lavoro io credo s'informasse il pensiero del ministro allorchando accennava di far cessare i lamentati inconvenienti e tra questi lo scandalo delle ingiuste assoluzioni.

Ma fra i lamentati inconvenienti della giuria, o signori, io non ho mai sentito che si parlasse d'ingiuste condanne. E qui permettetemi, se io non so trovare ragione perchè mai l'onorevole guardasigilli abbia contemplato nella riforma dell'articolo 509 solo il caso che sta in danno dell'accusato, quasicchè contro questo fatto d'ingiuste condanne la coscienza pubblica richiedesse una riforma, e si dovesse trasandare quell'altro delle ingiuste assoluzioni, contro cui la coscienza pubblica altamente reclama.

Permettete intanto che io chiaramente vi manifesti come sarebbe omai tempo che i legislatori

pensassero che, se l'individuo sottoposto ad accusa merita una speciale considerazione, merita ogni guarentigia, la società oltraggiata ed offesa merita anch'essa e con maggior diritto di essere da voi guarentita. Siamo umanitari quanto si vuole, ma non pensiamo soltanto alla persona dell'accusato, senza riflettere che la pena trae la sua unica legittimità dalla sicurezza sociale, ed è in nome di questa sicurezza che la s'infligge.

L'articolo 509 stabilisce che la decisione dei giurati non va soggetta ad alcun ricorso.

Allorchè la Corte è convinta che i giurati si sono ingannati sul fatto principale in danno dell'accusato, rinvia la causa ad altro giurì. E qui io mi fo due domande.

Perchè quasi mai le Corti hanno fatto uso di questa facoltà? In secondo luogo: perchè mai la legge ha contemplato il caso dell'errore nell'ingiusta condanna, e non ha contemplato l'altro più ovvio della ingiusta assoluzione? Signori, quando un cittadino è tradotto sullo scanno dei giudicabili, non è a caso che è colpito dalla giustizia; non è stato colpito dal pubblico clamore, non è tradotto sullo scanno dei giudicabili, come io diceva, dietro forme statarie, ma contro di lui sono state vagliate delle prove; contro di lui ha già istruito il giudice istruttore, od il regio procuratore, e questo è il primo stadio del giudizio. Contro di lui c'è stato un tribunale in camera di Consiglio che ha deciso, e dopo del tribunale in camera di Consiglio ha deciso la sezione d'accusa. Ma quest'accusato è stato interrogato più volte dalla giustizia; egli ha potuto produrre i suoi testimoni; oltre a ciò il processo è ostensibile alla difesa nella sezione d'accusa, e le memorie in iscritto si sono potute produrre anche dal difensore.

Qual meraviglia se il giurì, dopo questo lavoro, si convinca del reato dell'accusato, e la Corte, convinta ancor essa, non abbia mai fatto luogo, o raramente, a questo rinvio?

Ora, la proposta che l'onorevole ministro guardasigilli è venuto a fare alla Camera, allarga di molto la guarentigia dell'accusato, e l'altra della Commissione fa un passo più in là e garantisce di più, perchè quello che il ministro voleva per il fatto principale, la Commissione lo vuole ancora per le circostanze aggravanti.

Io dichiaro che, trattandosi della più larga guarentigia dell'accusato, io voto la proposta dell'onorevole guardasigilli e l'altra della Commissione.

Signori, sia pure, io accetto francamente le vostre idee. Onorevole guardasigilli, signori della Commissione, io rendo omaggio al rispetto dei di-

ritti del cittadino che voi volete in tal guisa fortemente sostenere, e di cui vi fate i più validi propugnatori. Io milito nelle vostre file, perchè io veggio tra voi quella bandiera su cui sta scritto: *fallibilità del verdetto*; ma questa bandiera non dovete tenerla ripiegata a mezzo, voi dovete spiegarla interamente, voi dovete accettare le conseguenze tutte della vostra teorica, voi dovete esser logici, voi dovete completare la vostra riforma.

E che, o signori, sarete voi tutto per l'individuo e nulla per la società? Ma l'errore non è sempre errore, sia ch'esso avvenga a danno del giudicabile o a danno della società? Dunque il giurì potrà nel condannare ingannarsi, e nell'assolvere sarà infallibile? E questa Corte, a cui voi avete date le più ampie facoltà, come sindacare il verdetto del giurì, annullarne le decisioni, rimandare la causa ad altro giudizio, questa Corte non avrà più criterio, non avrà più senno, nè coscienza allorquando si tratti di dover giudicare dell'errore di un'ingiusta assoluzione, e dovrà starsene impassibile, muta, inerte spettatrice di un fatto che disonora la giustizia e degrada la istituzione? E non si pon mente, o signori, che ogni verdetto ingiustamente assolutorio è un pugnale di più che si affila per fare altre vittime, perchè l'impunità è il più terribile movente a misfare, e dà coraggio al malfattore perchè più baldanzoso ritorni nel campo del delitto?

Si dice: ma così verrebbe ad infirmarsi l'istituzione, l'onore del giurì, in tal guisa verrebbe ad offendersi il prestigio del giurato. No, o signori, la legge impera, e non offende alcuno; essa sola ha il diritto di dettar norme, e la offende chi la viola. Era tempo allora di dire: voi offendete le istituzioni, quando fu stabilito l'articolo 509, quando fu stabilita la fallibilità del verdetto; ora, se così mi è lecito esprimermi, trattandosi del principio della fallibilità, trattasi *de lege condita*.

Oramai bisogna essere logici: come io consento che si dia tutto per garantire l'individuo, così voi dovete consentirmi che tutto darette per difendere la società: come io accetto con voi che l'errore nel verdetto di condanna dia facoltà alla Corte di rimandare la causa ad altro giurì, così voi dovete consentirmi che l'errore sull'assoluzione dia luogo ancor esso al rimando. O voi cancellate dal Codice l'articolo 509; o voi dovete accettarlo per intero: sacri i diritti del cittadino, sacri quelli della società. (*Bravo!*)

Direte forse che sarà in tal modo violata la inappellabilità della sentenza del giurì? No, o signori; perchè se si ammette che nella condanna il rimando non la viola, gli stessi effetti deve produrre il rimando nelle assoluzioni.

Una legge cotanto provvida e salutare sarebbe un potente correttivo perchè i giurati amministrassero retta giustizia; porterebbe un salutare sgo-mento nell'animo dei tristi e dei malfattori contro cui tuttodì si grida senza avere il santo coraggio di porvi un freno: sarebbe un mezzo potentissimo, l'unico forse per distruggere la cancrena di corruzione che tuttodì va insinuandosi fin nel santuario delle Assise.

Finalmente la società, la pubblica morale, l'istituzione stessa ne avvantaggerebbe.

D'altronde le Corti assumerebbero una grande responsabilità in faccia al paese rimandando il verdetto assolutorio, e il dovere imposto di motivare le loro deliberazioni sarebbe la vera salvaguardia della giustizia, e così si vedrebbe balenare qualche volta nelle Corti di assise quel che è desiderabile, quale indice del vero progresso della giuria, la motivazione dei responsi.

Ma, si dirà, voi in tal guisa venite a sconvolgere tutta quanta la istituzione della giuria. Ma, signori, forse che l'organismo della giuria consiste nel favorire le inique assoluzioni? Nel favorire contro ragione i soli interessi dell'accusato? Nel disconoscere, nel tradire gl'interessi ancora sacri della vittima e dei diritti sociali? Ma d'altronde forse che negli Stati Uniti d'America, presso il popolo il più libero del mondo, quest'istituzione è stata per questo sconvolta? E non esiste negli Stati Uniti, o signori, la famosa istituzione del New-Trial, la quale concede di annullare i verdetti siano assolutorii o condannatorii, purchè contrari all'evidenza dei fatti? Imitiamo una volta, signori, il popolo più libero del mondo, ne abbiamo il dovere. Noi faremo un gran bene al paese con questa riforma.

Però si eccettuino, signori, se pur vuolsi da questa riforma le risoluzioni ad unanimità di voti preferite dai giurati. Io rispetterei il verdetto assolutorio dato ad unanimità di voti. Si aggiunga anche, se vuolsi, l'unanimità della Corte nelle sue deliberazioni; si escludano da questo sistema di giudizi i verdetti che riguardano reati politici o di stampa; ma si compia una volta questa riforma, che io, senza tema di errare, ritengo la più provvida, la più potente guarentigia dell'istituzione dei giurati.

Signori, voi cercate di salvare il prestigio di questa istituzione. Ebbene, moderatene il potere per mezzo del sindacato sapiente della magistratura togata, ma l'ultima parola rimanga sempre alla sovranità popolare.

Voi dite che il perno dell'istituzione sta nell'inviolabilità del verdetto. Ma voi m'insegnate, perchè lo sapete meglio di me, che in Inghilterra, nella pa-

tria del giurì, questa istituzione è pur troppo profondamente scossa per l'unica ragione di questa supremazia potenza del giurì, e forse non passerà gran tempo che la voce degli abolizionisti suonerà potente anche in quella contrada.

Ma infine di che temete? Forse che la magistratura togata non vi dà garanzia di senno, di dottrina, d'indipendenza di carattere? E non sta in essa tutto il potere dell'accusa nei crimini? E le migliaia di decisioni per non farsi luogo a procedimento penale, non vi rassicurano della indipendenza dei magistrati? E la legge stessa, signori, la legge sui giurati, non vuole che il presidente conduca tutta la discussione? Non gli dà estesissimi e illimitati poteri; non dà grandi poteri, anche ai due componenti della Corte, i quali possono interrogare i testimoni, e decidono di tanti incidenti da un solo dei quali dipende spesso volte l'esito del giudizio?

Un'ultima riflessione, o signori, sulla quale mi permetterete che io richiami tutta la vostra attenzione. Trattasi della riforma di un articolo della nostra legislazione penale. Voi sapete che la legislazione non è la speculazione di uno scienziato, non è una lezione accademica, ma sibbene un atto che si applica come un vestito al popolo cui si destina. Il gran Napoleone, nella seduta del 6. novembre 1804, al Consiglio di Stato, diceva che l'abitudine di un popolo ha grandissima parte nelle sue leggi. Ed io aggiungo che precipuo scopo, primo pensiero del legislatore, deve essere quello di tener conto dei tempi e dei luoghi perchè le leggi riescano utili ed opportune.

Mi permetterete che io qui richiami la vostra attenzione, e vi domandi: qual è mai lo stato di criminalità in tutto il regno d'Italia? Quali sono le condizioni della pubblica sicurezza del regno? E qui mi permetterete pure che io legga delle gravi parole di un egregio scrittore che, trattando per l'appunto di questa stupenda istituzione, meritava il premio Ravizza, parlo dell'egregio Pizzamiglio. « Le condizioni della reità, egli scrive, in un paese esercitano grandissima influenza sui risultamenti del giurì. E per verità quando la reità trovasi in continuo aumento, potrebbe persino distruggere la istituzione del giurì; mentre nel caso contrario questa avrebbe uno sviluppo vantaggioso. » Il primo che segnalò arditamente la piaga su questo fatto fu l'egregio commendatore Mirabelli, nelle sue relazioni quale procuratore generale del Re. E, dopo il Mirabelli, il senatore Vacca denunziava l'immensità dei reati e l'aumento crescente dei medesimi, e lo stato della pubblica sicurezza del regno. Purtroppo l'accrescimento continuo dei reati in Italia è una verità;



e se tale accrescimento non è dappertutto eguale, però si presenta oltremodo allarmante.

Dopo ciò, signori, ricorderò cifre ufficiali, ricavate dalla relazione dell'ex-ministro Lanza sullo stato della pubblica sicurezza. Voi non dovete ignorare che nelle provincie del regno si muove e si agita un'armata occulta di malfattori, che sfugge alle ricerche della giustizia, armata formidabile, che in novembre del 1872 giungeva all'enorme cifra di 82,000 malfattori, che della forza sociale si ridono, come di un vano spauracchio. Se a questa cifra (e al cifra di quest'anno è maggiore), se a questa cifra, per se stessa enorme, aggiungete i rei ignoti dell'anno decorso, parlo dei rei ignoti, signori, avrete, tra 88,000 reati, 42,000 i cui autori rimasero sconosciuti, e che perciò accrebbero la grande falange degli 82,000 latitanti per dar loro aiuto e sussidio, e mezzi audacissimi di esecuzione. E così, d'anno in anno queste legioni sovversive estendono i loro quadri con 40,000 rei ignoti e 20,000 rei in istato di latitanza.

L'opera della magistratura del regno, di anno in anno, non riesce a risultamenti migliori di quelli della polizia giudiziaria, e se a quella cifra inaudita si aggiungono le ingiuste assoluzioni delle Corti d'assise, non è da maravigliare dei terribili fatti che contristano la quiete interna dello Stato; non è da maravigliare se, in talune più sventurate provincie, le condizioni della pubblica sicurezza sono tristissime, e mi è doloroso accennare che in taluni comuni i proprietari si accontentano di lasciare deserte le loro terre, perchè ognuno trema di uscire fuori dall'abitato per ivi recarsi a coltivarle, e gli onesti cittadini, o signori, sono costretti sin anco ad abbandonare il paese che li vide nascere per trovare altrove uno scampo alla loro minacciata esistenza!

E qui mi permetterete che io chiami testimoni gli egregi colleghi miei delle provincie siciliane.

Signori! Noi spendiamo ogni anno 18 milioni pei carabinieri, 10 milioni per guardie di pubblica sicurezza, noi spendiamo ogni anno 30 milioni per la magistratura, ne spendiamo altri ancora per testimoni, giurati, ed altro; e quali sono i frutti, che ne ricaviamo?

Noi ricaviamo questo frutto, che il proprietario non può recarsi alle sue possessioni, e che i cittadini devono difendersi da per se stessi in onta alle leggi dello Stato!

Signori! Noi guardiamo ogni anno con ispeciale interesse al disavanzo finanziario non vi troviamo riparo e ne restiamo sgomenti; e non guarderemo poi con terrore a questo terribile disavanzo morale

che ogni anno si accresce a conturbare l'ordine pubblico, a indebolire ogni fede nelle libere istituzioni!

E non comprendiamo che è la sola impunità dei reati quella che crea la forza di questa orda di malfattori; che è la sola impunità che rende in certe provincie muta ogni voce per accusare il delitto? Ora a questa impunità bisogna una volta mettere un freno, e conviene approfittarsi di questa legge che abbiamo per le mani, e se non altro, faremo questo grande servizio al paese.

La proposta mia non ha niente d'illogico o ripugnante alle leggi statutarie del regno, essa sanziona un diritto, anzi il primo, il maggiore di tutti i diritti, quello della sicurezza sociale.

Signori, io leggerò l'aggiunta che intendo di proporre all'articolo 509.

Prego la Camera, che mi è stata così indulgente e benigna, di volermi accordare altri due minuti di attenzione.

L'aggiunta è questa:

« Ove la dichiarazione dei giurati sul fatto principale fosse negativa soltanto a maggioranza di voti, da produrre l'assoluzione dell'accusato, la deliberazione della Corte per sospendere la sentenza e rimandare la causa, non potrà essere adottata che all'unanimità con ispeciale motivazione, e nei soli casi che non riguardano reati politici e di stampa. »

Questa proposta io presenterò al banco della Presidenza, e confido che l'onorevole guardasigilli vorrà accoglierla benignamente, perchè a lui, che siede nei Consigli della Corona, spetta pure sopra ogni altro il dovere di rinfrancare la giustizia e tutelare l'ordine pubblico.

Io raccomando pure alla Commissione di accogliere anch'essa la mia proposta, la quale non dispero che verrà accolta dalla Camera.

Signori, se voi volete che l'istituzione del giuri duri in Italia, voi dovete procurare di rinfrancarla nello spirito pubblico; se voi non date alla legge quei rapporti che ne creano il prestigio nella coscienza popolare, voi le togliete il suo più nobile fine, essa non avrà più impero nè autorità alcuna sui cittadini.

In ogni evento, o signori, se la mia proposta non avrà la fortuna di essere accettata, me ne dorrà per il mio paese, ma non per questo io avrò mancato di adempiere al sacro dovere d'essermi fatto interprete in quest'Aula di una grande riforma, sulla quale hanno scritto eminenti giureconsulti, onore ed ornamento del foro di Sicilia, a cui mi onoro di appartenere.

Io sarò fiero di essermi fatto interprete di una riforma, tanto reclamata dall'opinione pubblica delle provincie siciliane, dove si desidera ardentemente che l'opera vigorosa della giustizia rinfranchi l'autorità della legge, dia forza e prestigio all'autorità del Governo, e distrugga una volta quei germi di malessere sociale che fanno sì doloroso contrasto colla splendida feracità di quella terra e col sorriso di quel cielo. (*Bravo! Bene!*)

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI SOPRA PROGETTI DI LEGGE.

**PASINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per nuovi fondi pel complemento della ferrovia da Asciano a Grosseto. (*V. Stampato n° 84-A*)

**BRANCA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per convenzione monetaria tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera. (*V. Stampato n° 93-A*)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI. (Della Giunta)** Ho l'onore di prendere la parola a nome della Commissione; sarò breve, ciò imponendo anche il mio stato di salute e di stanchezza, comune all'onorevole relatore; il che fa desiderare che vengano in nostro aiuto gli altri colleghi più vigorosi e meno affaticati della Commissione stessa.

L'onorevole Spina con enfatico e pauroso linguaggio è venuto ancora una volta a rinnovare postume censure sull'istituzione in genere dei giurati.

Io non ho l'intendimento di seguirlo su questo terreno, dappoichè rientreremmo nella discussione generale che crediamo esaurita.

Piuttosto mi occuperò in ispecie della proposta concreta che da lui vien fatta; e non mi maraviglio che egli, il quale si mostra così poco persuaso della bontà dell'istituzione del giuri, quasi senza avvedersene, proponga di alterarne l'essenza con l'emendamento che vorrebbe introdurre nell'articolo 509.

In fatti, o signori, secondo la proposta sua, quando

anche i voti di undici fra i dodici giurati si fossero pronunziati per l'assolutoria, ed un solo fosse stato di opinione diversa, la Corte, composta di tre magistrati, potrebbe far prevalere il voto dell'unico giurato dissidente, e negare efficacia ed esecuzione al verdetto, benchè renduto alla quasi unanimità di voti.

Egli dice, che ciò avviene quando il verdetto sia erroneo.

Ed io lo prego a considerare, quale strana petizione di principio si racchiuda in queste sue parole. Chi gli ha detto, o chi può, giudicando i giudici competenti, assicurargli che il verdetto è erroneo? Chi potrà riconoscere, se l'errore sia riposto più nel voto degli undici, che in quello dei quattro? Ecco l'assurda ed arbitraria maniera di giudicare, allorchè si procede da una sfavorevole ed ostile prevenzione contro una istituzione.

O giudichino i magistrati permanenti, o i giudici popolari, verità assoluta nei giudizi umani non esiste; il giudicato non è che verità civile, probabile e presunta, e l'umana debolezza è sempre condannata ad un semplice calcolo di probabilità, il quale non può desumersi che dal numero dei suffragi, dando la preponderanza al numero maggiore, garanzia maggiore dal pericolo di errare.

Nei paesi civili si è però temuto, che anche una numerosa maggioranza, ingannandosi, potesse cagionare la condanna e la rovina di un cittadino innocente; ed ecco il fondamento della istituzione inglese, la quale è precisamente l'opposto di quella di cui si fece oggi apologista l'onorevole Spina nel seno di quest'Assemblea. Dappoichè mentre in Inghilterra si richiede l'unanimità per la condanna, egli invece vorrebbe l'unanimità per l'assoluzione, dichiarando di non voler rispettare e sottrarre ad una specie di giudizio d'immediata revisione e correzione dei giudici togati, fuorchè i soli verdetti pienamente unanimi, bastandogli anche il dissenso di un solo o di alcuni fra i giurati, perchè tosto egli si creda in diritto di tenere in dispregio il voto della maggioranza, ed anzi di presumere, o lasciar presumere dal giudizio dei magistrati permanenti l'erroneità del pronunziato.

Ognun vede, o signori, che un tale sistema si potrebbe definire la timida ed indiretta espressione di una condanna legislativa della istituzione dei giurati!

Bisogna allora avere la franchezza ed il coraggio di bandire le mendaci apparenze e le circonlocuzioni.

È meglio dire apertamente che non si ha fede nel giurì, e che lo si vuole abolito; che non si ri-

pone fiducia di giustizia e di verità fuorchè unicamente e sempre nel voto dei magistrati permanenti. Altrettanto importa dichiarare che anche l'opinione di due giudici dell'infimo rango della magistratura collegiale si antepone per valore e credibilità al voto di un altro magistrato concorde con quello di undici cittadini, oltre i quali uno solo sia rimasto dissenziente.

Tuttavia, o signori, la vostra Commissione crede dovervi dar prova, come s'ingannino coloro i quali hanno talvolta ingiustamente supposto che in essa prevalessero sistematiche propensioni nel favorire e proteggere più i cittadini accusati che i supremi interessi della società minacciata.

L'onorevole Spina mi permetterà che io gli dica, che nel ricercare l'origine della disposizione che oggi si legge nell'articolo 509 del nostro Codice di procedura criminale, desunto dal Codice d'istruzione criminale francese, egli è rimasto molto lontano dal vero fondamento razionale della disposizione medesima. Non è dessa una disposizione umanitaria, ed è tanto meno una bandiera sulla quale stia scritto, come egli suppone: fallibilità dei verdetti dei giurati.

La disposizione dell'articolo 509 del Codice di procedura criminale non è che una semplice applicazione del principio che fa consistere il giudicato e la presunzione di verità nella forza numerica dei suffragi; perciò non è che una regola di giustizia.

Infatti, nell'unico caso in cui il verdetto, che dichiara la reità, risulti dato dalla sola maggioranza di sette voti, mentre da un'altra parte i tre membri della Corte d'assise sono unanimi nell'associarsi ai voti dei cinque giurati favorevoli all'accusato, il legislatore trovasi obbligato a credere, o almeno a dubitare, che siansi ingannati i sette, cioè la minoranza, anzichè la maggioranza composta dei cinque giurati dissenzienti congiunti coi tre membri della Corte.

Costoro adunque non prevalgono, nè fanno arrestare l'efficacia ed esecuzione del verdetto, se non per la ragione del numero, e per la maggior probabilità che otto voti, piuttosto che sette, si appongano al vero.

Questa disposizione adunque non è dettata dalla ragione della fallibilità dei verdetti dei giurati. Egli è nell'unica ipotesi or ora accennata, che il Codice di procedura criminale autorizza la Corte d'assise ad un così grave provvedimento, qual è quello di dichiarare la decisione dubbia, di sospendere la causa, di rinviarla ad un novello sperimento nella prossima sessione, sicchè l'accusato venga giudicato da altri giurati, che necessariamente esser debbono

diversi da quelli che ebbero parte al primo giudizio.

Tale, e non altro, come è notissimo, è il fondamento di ragione della disposizione dell'articolo 509.

Ciò posto, la vostra Giunta, per eliminare ogni occasione di controversia, e perchè niuno possa discutere intorno al nuovo testo ministeriale, come più favorevole alla condizione degli accusati, vi fa, per mio mezzo, la proposta di sopprimere interamente il nuovo articolo 509, come fu scritto nel progetto di legge.

Laddove questa proposta incontri benanche, come confidiamo, l'adesione dell'onorevole ministro guardasigilli, saremo liberati dalla necessità di entrare in discussioni, che sarebbero di necessità ardue, gravi e lunghe, come quelle che ci obbligherebbero, per via indiretta, a riesaminare l'essenza dell'istituzione dei giurati, il rapporto che essa ha coi giudizi dei magistrati permanenti che compongono la Corte d'assise, e, per avventura, ci trarrebbero molto lungi da quella conclusione alla quale la Camera sembra impaziente in questo giorno di giungere.

Fatta a nome della Commissione questa dichiarazione, potrei tacermi. Ma non posso lasciar passare senza risposta due tra le molte argomentazioni addotte dall'onorevole Spina.

La prima è di fatto, che cioè debba spaventarci uno straordinario incremento di reati. Egli desume le sue notizie dalla statistica del 1872, dimenticando i risultamenti già acquistati dalle statistiche posteriori, e dei quali fece cenno l'onorevole presidente della Commissione nel suo splendido discorso; dimenticando altresì un fatto sul quale la nostra attenzione era stata già richiamata, che se, prendendo in massa la criminalità, essa apparisce in incremento, ciò riguarda principalmente i reati correzionali; ma quanto ai gravi reati, quanto ai crimini più atroci sui quali ha competenza di giudicare il giurì, è impossibile negare la verità costante e consolante che essi in questi ultimi anni scorrono nel nostro paese in notevole decremento.

L'altro argomento consiste nell'aver rammentato ancora una volta il favorito esempio dell'Inghilterra, tante volte in questa discussione invocato e fatto risuonare alle nostre orecchie. Egli diceva: « L'istituzione dei giurati è potentemente scossa anche in Inghilterra; non passerà gran tempo che la voce degli abolizionisti anche colà si eleverà forte e finirà per trionfare. »

Questa volta non sono io, o signori, che risponderò: ma gli farò rispondere da una voce ben altrimenti autorevole, dinanzi alla quale io spero che non solo egli s'inchinerà, ma taceranno alfine quanti

con singolare compiacenza hanno creduto ricorrere a questa specie di argomentazione. Io ho voluto indirizzarmi al già primo ministro della regina di Inghilterra, il Gladstone, acciò egli si compiacesse d'intervenire con la sua autorevole attestazione per farci esattamente conoscere lo stato dell'opinione pubblica in Inghilterra intorno all'istituzione del giurì.

Quel grande uomo di Stato si compiacereva rispondermi in data dell'11 di questo mese con una lunga lettera tutta di suo pugno. Egli rammenta che nell'anno scorso un *bill*, come è notissimo, composto di ben 60 o 70 paragrafi era stato presentato alla Camera dei comuni per la riforma dell'istituzione del giurì. La più grave difficoltà incontratasi, egli aggiunge, fu quella di modificare la condizione dell'unanimità del verdetto necessaria a condannare un accusato. Anche il voto concorde di 11 giurati non è sembrato bastevole garanzia di giuste condanne alla Camera dei comuni inglese, benchè si adducesse che l'unanimità richiesta dalla legge inglese non è richiesta dalla legge scozzese. Alla seconda lettura quel *bill* davanti a questa difficoltà dovette arrestarsi, ed il medesimo fu prorogato indefinitamente, il che nelle costumanze parlamentari inglesi equivale ad un abbandono.

In fine egli chiude la sua lettera con queste parole, che io desidero rimangano ben scolpite nella mente dell'onorevole Spina e di quanti partecipano ai suoi dubbi:

« Nelle cause civili (scrive il Gladstone) ho udito qualche volta elevare sulla convenienza del giurì dei dubbi, dei quali difficilmente io potrei apprezzare il peso. Ma nei giudizi criminali quasi mai non e ho uditi; ed io reputo questa istituzione così solidamente stabilita come il trono stesso. »

In bocca di un uomo di Stato inglese voi potrete valutare il grave significato di questa comparazione.

Pertanto, senza rientrare in quistioni che, ripeto ancora una volta, sono ormai esaurite, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi che si sopprima dal presente progetto di legge la novella lezione dell'articolo 509, laddove in ciò convenga l'onorevole ministro guardasigilli, e rimanga l'articolo 509 secondo la sua antica forma e tenore, come si trova attualmente scritto nel nostro Codice di procedura penale, così togliendo l'occasione a prolungare una discussione che diverrebbe inutile.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Lioy.

**LIOY.** Io ho ascoltato con vivissima compiacenza il discorso dell'onorevole Spina, e, ben lontano dal trovarlo enfatico e pauroso, come lo qualificava l'onorevole Mancini, l'ho trovato altamente corag-

gioso, altamente ragionevole. Le catapulte dell'enfatica eloquenza dell'onorevole Mancini mi pare che per nulla abbiano, non dirò demolito, ma neppure fatto screpolare in alcuna parte l'edificio che su argomenti solidissimi egli ha innalzato.

Udendo l'onorevole Spina, mi è venuto in mente Beniamino Franklin. (*Risa*)

Beniamino Franklin, in una sua famosa petizione, rivolgeva agli educatori un appello in favore della mano sinistra. Egli diceva: « Perchè avete ogni preferenza per la mano destra? A lei ogni precedenza, ogni decoro, ogni onore, ogni istruzione; la mano sinistra è lasciata nella selvatichezza, come se fosse una figlia derelitta, ripudiata da voi. »

Così a me è sembrato, udendo l'onorevole Spina, di sentir proclamare le ragioni di quella mano sinistra, che, secondo l'articolo 509, è la società, in confronto della mano destra che è l'accusato.

Per l'accusato tutte le cautele, tutti i riguardi, tutta la tutela, e sta bene; e per la società, pel civile consorzio? Nulla.

Io so, onorevole deputato Mancini, che la tesi sostenuta dall'onorevole Spina, alla quale di gran cuore mi associo, è una tesi che non trova penalisti che la sostengano, anzi trova da tutte le parti autori di diritto criminale che la combattono; ma io ho però letto in uno dei più insigni criminalisti italiani un motto che mi è restato scolpito nella memoria, e che a me, da lunga pezza disertore dagli studi legali, diede coraggio, direi quasi temerità di prendere la parola in questa discussione.

Il motto che io ho letto in uno dei più insigni criminalisti dei quali possa vantarsi l'Italia è il seguente. Egli dice:

« Possono certo i penalisti menare vanto dei molti progressi fatti dalla scienza penale in questi ultimi tempi, ma è però nella coscienza d'ognuno che ancora ben metà del cammino resta a fare alla scienza penale nell'avvenire dell'umanità. »

Ora io credo che in codesta metà di strada che alla scienza penale resta da percorrere si trovi anche quella riforma che è stata domandata dal mio collega, l'onorevole Spina. È un assurdo proprio degli scrittori della scuola francese quello di sostenere che l'istituzione della giuria (sia essa un'istituzione giudiziaria o un'istituzione politica) sorgesse a tutto beneficio dell'accusato. È codesta una distinzione che sarà sublime, ma che io credo invece sottile e che non intendo.

Io spero che quanti qui siamo raccolti abbiamo a cuore codesta istituzione, non per un amore platonico al principio per se stesso, poichè l'amore

platonico e il dottrinarismo finiscono per iscreditare le più nobili e sante istituzioni, ma pel desiderio di perfezionare la legge in modo che possa dare, anzichè pessimi frutti, frutti eccellenti. E ciascuno di noi, dico, che abbia amore e rispetto per la giuria, io credo pensi che, non nell'interesse solo dell'accusato essa sia fondata, bensì nell'interesse della giustizia.

Consideriamo pure, se volete, l'istituzione del giuri, per un momento, come un'istituzione politica; ma credete voi, o signori deputati, credete che quelle influenze del potere, quegli interventi illegittimi che tanto spaventano alcuni (e quando accadessero sarei io il primo a elevare grida di indignazione e di protesta), credete voi che codeste influenze, ammesso che possano accadere, non potrebbero esercitarsi tanto per far condannare un cittadino innocente, quanto per assolvere un reo?

Non può avvenire che sui banchi dell'accusato si trovi qualcuno che appartenga all'amministrazione, al Governo, e che a questo importi di esercitare una ingerenza rivolta a togliere il colpevole dalle braccia della giustizia?

Adunque, o signori, mi unisco con tutto l'animo mio all'onorevole Spina nel domandare lo stesso trattamento che da quell'articolo è fatto all'accusato, anche ad un altro essere non meno interessante, non meno degno della nostra tutela, alla società.

Nessuna cosa certamente più orribile, o signori, di quella che Voltaire ha dipinto con tanta eloquenza quando difendeva i Calas, nessuna cosa più orribile di un Fornaretto condotto al patibolo innocente; ma vi è una cosa non meno deplorabile, non meno lagrimevole, ed è quando un reo, il quale è provato che meriterebbe di essere colpito dal rigore delle leggi ultrici, riesce a deluderle e ad essere impunemente ridonato alla società. (*Interruzioni a sinistra*)

Eh! o signori, io credo che sarebbe perniciosissimo danno far prevalere nella coscienza della nazione il pensiero che non sia egualmente degno della pubblica riprovazione e del pubblico dolore il vedere condannato un innocente, od assolto un reo!

Qualora non si vogliano bruciare i Codici, qualora non si vogliano accettare alcune teorie del delitto, per cui esso non consisterebbe che in un giuoco morboso, e non imputabile a colpa, di cellule patologiche o di visceri palpitanti in condizioni più o meno fisiologiche, qualora non si proclamasse tale sentenza, lasciate che nelle nostre popolazioni sia eguale l'orrore per l'innocenza calpestata come per il misfatto impunito! (*Bravo! a destra*)

Io ritengo esattissime le statistiche che l'onorevole Mancini ha presentate nel suo primo discorso, e mi congratulo d'imparare da esse che, riguardo ad assoluzioni, i giurati d'Italia siano, per troppa indulgenza, disgradati da quelli di altre nazioni; ma, o signori, fatti deplorabili intervengono pure ogni giorno, e l'onorevole Spina ve li ha accennati favellando delle condizioni di alcune provincie.

Forse io non dovrei aggiungere verbo a quanto egli ha detto; ma, siccome quella nobilissima parte d'Italia cui egli alludeva, quella gemma delle nostre provincie che è la provincia di Palermo, si trova in condizioni spaventose, io credo che ogni voce che qui si sollevi per domandare che a quello stato di cose si ponga riparo, sia una voce che si alza non già per interessi regionali, ma per interessi d'Italia.

Ora, o signori, io che abito spesso in quei luoghi tanto a me cari, ho la convinzione profonda che, se non la principale, una delle cause per cui la sicurezza pubblica si mantiene in alcune parti della Sicilia in così miserando stato sia appunto l'impunità dei malfattori.

Mancano i testimoni, mancano le deposizioni degli stessi danneggiati, perchè? Perchè si è certi che, trattandosi di un individuo potente, di un individuo che possa intimidire i giurati, o di un individuo (orribile a dirsi) che possa comperarli, giustizia molte volte non è fatta.

Io ero, o signori, a Palermo quando avvenne un fatto che trovò un'eco anche in quest'Aula: io sono stato quasi testimone a coloro che fra le loro braccia raccoglievano la vittima insanguinata e agonizzante del pugnale di un assassino. E intorno a me, in quei momenti, in mezzo alla generale costernazione, sapete che si diceva quando vedevano l'assassino trasportato nel carcere? Si diceva: « ma che? Entro due o tre mesi lo vedremo libero; egli è un signore, egli è potente! » E dopo alcuni mesi infatti egli era proclamato assolto dai giurati...

**DE PASQUALI.** Aveva anche confessato l...

**LIQV.** Sì, aveva anche confessato il delitto, eppure fu dichiarato innocente.

Ora come non si può riconoscere che, non armando la giustizia di quella possibilità di rinvio che l'articolo 509 potrebbe ora concederci d'introdurre, noi mancheremmo al nostro dovere di riparare ad una delle cause che rendono così infelici le condizioni di una delle provincie più patriottiche, più generose, e che noi tutti amiamo?

Io non capisco certi scrupoli di taluni. Non si tratta di far distruggere o di far riformare dalla Corte il verdetto dei giurati; si tratta di rinviare

codesto verdetto non alla Corte ma ad altri giurati, si tratta di fare infine un appello al popolo, quello stesso appello al popolo che fa il Re quando scioglie questa Camera e si appella alla nazione; quello stesso appello che fa il Governo quando scioglie un Consiglio comunale o provinciale.

**LAZZARO.** Dopo l'assoluzione vuole l'appello!

**LIQY.** Non comprendo l'interruzione dell'onorevole Lazzaro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Liqy, continui il suo discorso.

**LIQY.** Mi spiace di non aver compreso l'interruzione dell'onorevole Lazzaro. Del resto io mi sono altamente meravigliato, quando l'onorevole Mancini è venuto a darci una troppo facile lezione di filosofia comparata della giuria, ed è venuto qui leggendo una lettera di Gladstone, che mi pare abbia incomodato per cosa che si poteva sapere per altre vie...

*Voci.* Non era di Gladstone...

**LIQY.** Di chiunque fosse, certo è che ei fece un paragone tra la giuria qual è in Inghilterra, e la giuria qual è in Italia. Ma questo è proprio il caso che il paragone non regge, non solo per la differenza della idiosincrasia dei due popoli, ma altresì per le differenze radicali che vi sono tra il sistema di giuria inglese e il sistema di giuria italiana; differenze la cui nozione è troppo elementare perchè si debba venire a ricordarle in questa Camera.

Io so che ogni altra legislazione, anche tedesca, (oggi tutto quello che viene di Germania si cita con particolare ossequio), so che ogni altra legislazione, anche tedesca, tien ferma, nell'articolo 509, la mira di salvare soltanto l'accusato.

Ma, signori, che cosa sono codeste legislazioni sui giurati di altre parti d'Europa e specialmente di Germania? Sono copie, e copie neppure corrette della giuria francese: sono copie che un insigne giureconsulto, il Mittermayer, ha detto che furono introdotte nella legislazione tedesca in un momento in cui non poterono essere ponderate e studiate, tanta era la commozione degli animi, la sete di adottare ogni istituzione pur che fosse detta liberale. Sete irreflessiva, perchè quando si introducono certe istituzioni esotiche solo perchè dai dottrinari si chiamano liberali, molte volte ci si accorge di aver fatto assai male il conto.

Sì, codesta sete d'istituzioni liberali ha fatto sì che si sono introdotte a precipizio le disposizioni del Codice francese anche in Germania, e Mittermayer appunto dice che mostrano essere frutto di concitazione, anzichè di riflessione matura.

*Voci.* È il progresso della filosofia penale.

**LIQY.** Io sento parlare di progresso e di regresso

anche in questa circostanza. Progresso e regresso sono due parole per cui io credo che oramai sarebbe necessario fare un supplemento al *Dizionario della fortuna delle parole* del Manno. Io non so punto come il progresso e il regresso entrino in questa questione in cui si discute di riformare una istituzione, quasi che codesta istituzione fosse, come la Chiesa cattolica, intangibile.

Quando noi pigliavamo di Francia l'istituzione dei giurati e la trasportavamo di peso da noi traducendo, e traducendo molte volte anche male il Codice francese, abbiamo fatto per ciò solo un progresso? Il progresso ci sarebbe stato se l'avessimo raffazzonato e migliorato. Noi ci pavoneggiavamo, quasi vestissimo una giubba a novo, ma la era una giubba scucita, una giubba a toppe, nella quale stavano confitti gli strali di molti pubblicisti certo tra i più liberali di Francia.

Io mi ricordo che tutto quello che noi lamentiamo oggi della nostra giuria, e che agli ottimisti fa rizzare i capelli (parendo loro impossibile che questa istituzione possa dar nulla che non sia utile e buono) si verificava in Francia, e se ne trovano tracce nei diari di mezzo secolo fa. Per esempio la inesorabile severità dei giurati pei delitti contro la proprietà e la loro indulgenza pei delitti contro le persone, si lamentava anche in Francia fino da quando cominciava a funzionarvi il giuri.

Lo stesso avveniva sulla scorrevolezza di trovare dappertutto circostanze attenuanti. Io mi rammento di avere letto un processo di mezzo secolo fa, nel quale un assassino aveva ammazzata la sua vittima, l'aveva tagliata a fette, e per nascondere il cadavere aveva nascoste le fette di qua e di là. I giurati ci trovarono le circostanze attenuanti. Le circostanze attenuanti, si disse, si giustificavano perchè le fette erano molto tenui e piccine! (*Risa e movimenti in vario senso*)

Dunque, o signori, io mi associo di gran cuore all'onorevole Spina; senonchè parendomi che egli abbia proposto un emendamento troppo complesso, io ne presentai un altro al banco della Presidenza, nel quale domando soltanto che la società abbia le stesse prerogative che ha l'accusato, senza alcuna differenza, si tratti anche di delitti politici. O quando oramai si tratta di difendere la libertà, l'unità e la indipendenza nazionale, i delitti politici perchè dovrebbero meritare un'eccezione di favore? E perciò nel mio emendamento tolgo ogni riserva che pei delitti politici aveva posta l'onorevole Spina. (*Rumori a sinistra*)

**PISANELLI.** Io credo che l'onorevole deputato Liqy non ha bene intese le dichiarazioni dall'onorevole

Mancini fatte in nome della Commissione; e sorvolando ad esse è rientrato a vele gonfie nella discussione generale. Io non lo seguirò in questa via, ma mi limiterò a dimostrare soltanto che le proposte dell'onorevole Spina e dell'onorevole Lioy divengono inutili dopo le dichiarazioni dell'onorevole deputato Mancini.

Io comprendo da qual giusto sentimento sono stati mossi i discorsi degli onorevoli Spina e Lioy. Chiunque si interessa alle condizioni in cui versa la Sicilia, non potrà non ascoltare con deferenza qualunque voce che si elevi per tutelare gli interessi di tutto il paese, che ha in mira la repressione dei reati e il ristabilimento della sicurezza in quell'isola.

Ma, è dai giurati che voi pretendete ristabilita la sicurezza? Io credo che occorran molti e vari altri rimedi; e mi duole che in questa Camera spesso si è accennato a questa questione, e mai non si è abbastanza e seriamente discussa.

Io dunque mi limiterò all'articolo che era presentato dalla Commissione. Non dubiti l'onorevole Lioy, noi non crediamo uguale alla Chiesa cattolica il giuri. Tanto è ciò vero, che si è proposta dal Ministero una riforma, e la Commissione l'ha assentita in tutte quelle parti in cui era convinta che potesse riuscire utile.

Io non potrei accettare il suo concetto, che le parole dell'onorevole Spina costituiranno l'avvenire del diritto penale. Noi possiamo essere giustamente turbati da molti avvenimenti; ma non ci dobbiamo commuovere fino al punto di rinnegare le tradizioni più splendide, più incontestabili della scienza, che costituiscono la vera base su cui il progresso si fonda. Finora si è sempre detto che l'innocenza si presume, che nel dubbio si assolve l'accusato. Prendete le legislazioni, non dei Governi liberi, ma dei Governi assoluti, dove più si teneva al rigore ed all'efficacia della repressione. Nella legislazione dell'Austria, in quella del Napoletano, a parità di voti, si assolveva; il magistrato pronunziava il *non consta* e metteva in libertà l'accusato. E sperate che il progresso sia tale che queste parti vengano ad invertirsi? Allora non sarebbe progresso, ma regresso. Nè queste sono vuote parole, come affermava l'onorevole Lioy; esse accennano due idee che hanno il commento e la spiegazione nella storia del mondo e della civiltà.

Vengo alla questione. Nel Codice di procedura noi avevamo l'articolo 509, il quale dispone che quante volte la dichiarazione dei giurati è stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte sono all'unanimità convinti che i giurati, quantunque ab-

biano osservate le forme, pure si sono ingannati sul fatto principale, la Corte può sospendere la sentenza.

L'onorevole mio collega Mancini vi ha dichiarato il concetto razionale da cui questo articolo è informato.

Se avete sette giurati che vi dichiarino colpevole l'accusato, e ne avete cinque che lo dichiarino innocente; se a questi cinque si aggiunge la Corte d'assise con voto unanime, e ne avete così otto che attestano l'innocenza, e sette la reità, chi di voi non richiederebbe che fosse riesaminato il processo! Così dispone l'articolo 509. Ebbene, il Ministero nel nuovo progetto ha aggiunto un articolo più largo nell'interesse dell'accusato.

Ecco il concetto del nuovo articolo:

Allorchè la Corte è convinta che i giurati si sono ingannati sul fatto principale, o sulla circostanza aggravante *in danno dell'accusato*, rinvia la causa alla seguente sessione.

L'onorevole Spina che ha proposto? Che si cancellino queste parole *in danno dell'accusato*; cosicchè il rinvio potrebbe aver luogo a discrezione della Corte, fosse condannato o fosse assolto l'accusato.

La Commissione, per mezzo dell'onorevole Mancini, ha dichiarato che, per evitare qualunque discussione, e perchè essa intende effettivamente tutelare in egual modo le ragioni dell'accusato e quelle della società non meno importanti, propose la soppressione di questo nuovo articolo.

Così le cose restano nel modo come si trovano nel Codice di procedura.

Ora, restituita questa disposizione alla sua primitiva integrità, cade la proposta dell'onorevole Spina. Si comprende per la proposta sull'articolo aggiunto dalla Commissione; se, cioè, fosse stato lecito dare alla Corte di assise la facoltà di sospendere il giudizio proferito dal giuri nel caso di condanna, egli poteva proporre (io non voglio discutere) che questa medesima facoltà si desse alla Corte nel caso di assoluzione.

Ma, soppresso questo articolo, io domando: ha più ragione la proposta dell'onorevole Spina?

E se non avrebbe più ragione la proposta Spina, potrebbe essa aver fondamento una nuova proposta dell'onorevole Lioy intesa a stabilire indeterminatamente la facoltà del magistrato di sospendere il giudizio?

Signori, poco innanzi l'onorevole ministro, dubitando solo che io volessi menomare l'indipendenza dei magistrati, è sorto con calore a difenderla e a sostenerla: egli ha potuto essere chiarito dalle

mie risposte che il mio animo era lontanissimo da quel concetto contrastato da tutta la mia vita.

Noi vogliamo tutti rispettata l'indipendenza del magistrato; e come voi potreste legittimare il fatto che quando il giurì assolve, forse all'unanimità, perchè la Corte crede ingiusto il pronunziato, possa sospenderlo e rinviare ad un altro giudizio? Sarebbe un esempio nuovo ed enorme, che non troverebbe riscontro in nessuna delle legislazioni da cui è regolato, non dico il giudizio dato dai giurati, ma neppure il giudizio dato dalla magistratura. Non vi è caso in cui una dichiarazione d'assoluzione si arresti e si sospenda.

In conseguenza mi pare che, dopo la dichiarazione fatta dalla Commissione, che domanda la soppressione di questo nuovo articolo, e spero che il ministro consentirà a questa soppressione, mi pare, dico, che la Camera non possa occuparsi della proposta dell'onorevole Spina, nè di quella dell'onorevole Liroy. (*Bravo! Bene!*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non credo di dover indugiare maggiormente a far conoscere alla Camera la mia opinione sopra la questione veramente gravissima che è stata suscitata e trattata eloquentemente dall'onorevole Spina, e dopo di lui dall'onorevole Liroy nel medesimo senso. È questione gravissima, non solamente nell'ordine giuridico, ma anche nell'ordine morale. Io dubito che gli onorevoli deputati i quali hanno sollevata questa questione, ed hanno proposto d'introdurre nella nostra legislazione penale un principio che giunge non pure nuovo ma straordinario, abbiano misurato tutta l'importanza e l'estensione delle conseguenze della loro proposta.

Io intendo, e mi spiego facilmente, al pari dell'onorevole Pisanelli, le cause gravi e deplorabili che hanno mosso l'onorevole Spina a fare la sua proposta. Ed ho presenti, al pari dell'onorevole Spina, i gravissimi fatti che vanno desolando la sua nobilissima isola. Io ricordo pur troppo i giudizi penali, condannati spesso dall'opinione pubblica, che si vanno pronunciando in quella parte d'Italia, come pure le condizioni tutt'altro che felici della sicurezza pubblica nella Sicilia. Ma se questo male riconosco e deploro, io non posso coll'onorevole Spina persuadermi che il rimedio, che egli crede di avere trovato, sia veramente efficace e corrispondente al male.

Sono profonde, sono sociali le cause che sventuratamente travagliano l'ordine morale nell'isola di Sicilia; e quando voi passerete da un giurì ad un altro, io temo forte che ben lungi dall'ottenere una riparazione a un primo scandalo, se tale è stato

il primo verdetto, voi avrete forse la sventura di provocare uno scandalo secondo, che non vi permetterà più di passare al terzo, quand'anche fosse più grave del primo.

I popoli che sanno apprezzare la libertà e la sua tutela, che conoscono il modo di conservare saggiamente le istituzioni libere, fanno uso di ben altri rimedi, quando si presentano condizioni e circostanze straordinarie, quali sono quelle della Sicilia, e voglio anche ammettere di qualche altra parte d'Italia.

Sapete, o signori, a quali rimedi hanno ricorso e ricorrono questi popoli e antichi e moderni? Parlando dei tempi antichi, potete salire a Roma che vi dà spesso l'esempio della dittatura con cui provvedevasi ognora a circostanze straordinarie, e, parlando dei moderni, io vi invito di nuovo a rivolgere lo sguardo all'Inghilterra. E non ne sappia male all'onorevole Mancini se più volte io invoco l'esempio di quella grande nazione, l'Inghilterra, poichè egli stesso, in questo momento, volendo addurre una grande autorità, dove l'ha cercata? L'ha cercata in Inghilterra, e venne a leggerci il giudizio di Gladston sopra il conto in che tuttora si tiene presso di essa l'istituzione dei giurati.

Gli Inglesi, quando si presentano inconvenienti simili a quelli che travagliano la Sicilia, ricorrono a mezzi straordinari, ed il Parlamento non esita ad armare il Governo di tutti i mezzi necessari per provvedere alla sicurezza pubblica. (*Bene! Bravo! a destra*)

I Feniani desolano l'Irlanda?

Ebbene il Governo denuncia al Parlamento questa condizione di cose, dichiara che i mezzi ordinari non sono più sufficienti, che le leggi comuni non bastano alla bisogna, e che cosa ne avviene? Il Parlamento non esita ed autorizza mezzi straordinari, sospende l'*habeas corpus*, la grande guarentigia degli Inglesi, sospende anche altre guarentigie di libertà e permette così che si faccia la cura di mali straordinari con mezzi straordinari, riservandosi a ristabilire il legale ed ordinario esercizio dei diritti di libertà, allorchè il male è cessato, allorchè l'ordine è ristabilito.

Questi, o signori, sarebbero i rimedi che si potrebbero adoperare, quando si venisse a fare quello che con me desidera l'onorevole Pisanelli, cioè una larga e profonda discussione delle condizioni in cui si trovano alcune provincie d'Italia e singolarmente la Sicilia. Ed io sarei riconoscente all'onorevole Spina se, invece di trattenerci su questa questione, la quale non credo vada allo scopo che egli si propone, ci trasportasse in altro campo e venisse qui



a rammentare le condizioni miserande in cui si trova il suo paese e ad implorare dal Governo e dai suoi colleghi mezzi straordinari i quali possano veramente giovare a sanare le piaghe che affliggono la sua terra natale.

Fatte queste dichiarazioni, discendo più davvicino alla questione.

Io credo di poter facilmente dimostrare alla Camera che, senza una rivoluzione nei principii fondamentali del nostro procedimento penale, noi non possiamo accogliere la proposta dell'onorevole Spina.

Il principio antichissimo per cui *melius est mille nocentes absolvere quam unum innocentem condemnare* ha fatto sì che tutte le legislazioni dei popoli civili hanno dovuto usare dei grandi riguardi agli accusati. Quante volte voi intendete deplorare e con quale raccapriccio, gli errori giudiziari! E sapete voi da che cosa derivano questi errori giudiziari? Derivano ordinariamente dal difetto delle guarentigie giudiziarie per lo scoprimento della verità, donde sono avvenute le ingiuste condanne registrate negli annali della giustizia.

L'accennato principio, che è santo ed incontrastabile nei giudizi penali, ha fatto sì che per le nostre leggi non è permesso di accrescere in appello la pena a danno del condannato che solo appellò, non è del pari permesso di denunziare in Cassazione nessuna sentenza, per quanto appaia irregolare e contraria alla legge, se ha pronunziata l'assoluzione dell'imputato.

Se una sentenza denunziata alla Cassazione viene annullata, non è permesso nemmeno ai giudici, ai quali la causa è rinviata, d'accrescere la pena. E ciò perchè? Perchè il contrasto d'una prima sentenza con una seconda lascia sempre luogo a dubitare chi dei due giudici siasi ingannato, chi dei due abbia colto nel vero.

Ora, se questo è ammesso in generale nei giudizi che si proferiscono dai giudici togati, che cosa diremo di quei giudizi, quando si pronunciano dai giurati? Ammetto per un momento che sia concessa la facoltà che vorrebbe l'onorevole Spina di deferire ad altro giuri il processo in cui un primo verdetto di assoluzione è stato proferito. Secondo la sua proposta può configurarsi il caso di una assolutoria proferita con undici voti favorevoli ed uno contrario all'accusato. Aggiungendo a quest'unico voto di condanna i tre voti della Corte, i quali giudicano erroneo il verdetto, si avranno undici voti contro quattro. Pel supposto errore si passerà ad un secondo giudizio. Supponiamo che la seconda decisione venga a dare un risultato contrario, una condanna dell'ac-

cusato con sette voti contro cinque. Allora, uniti i quattro voti di prima coi sette, ne avremo undici, e uniti agli undici della prima maggioranza i cinque della nuova minoranza, ne avremo sedici, ed il risultato sarà che gli undici prevarranno ai sedici. In tal caso credete voi che il verdetto sarà considerato dal pubblico come l'espressione della verità? Ma lasciando questi fatti forse troppo speciali e troppo rari, mi fermerò alla generalità dei casi, e vi chiamerò a considerare quello in cui un cittadino, dopo essere stato assolto dai giurati, venga da altri giurati condannato a morte. Chi oserebbe mandare al patibolo codesto condannato che pur ottenne una sentenza favorevole, che fu pure dichiarato innocente da altri giurati? Credete voi che il pubblico assisterebbe impassibile all'esecuzione di codesta condanna? No, sarebbe impossibile in qualunque paese civile lo eseguire una sentenza in queste condizioni.

Fra due verdetti, l'uno che assolve e l'altro che condanna, perchè si crederà al più severo anzi che al più mite? Forse che la ragione e l'umanità non hanno sempre insegnato ed insegnano il contrario?

Direte che interverrà la grazia sovrana. Questo certamente accadrebbe; ma credo che questo non basterebbe ancora, perchè la sentenza di condanna, trovandosi preceduta da una sentenza assolutoria, non avrebbe mai nel pubblico quell'autorità che deve avere la cosa giudicata, l'autorità del vero. Quindi confesso che, per quanto mi preme di rinforzare la sicurezza pubblica, per quanto mi stia a cuore di armare la giustizia a favore della società, non mi sentirei mai disposto ad accogliere il mezzo troppo pericoloso che ci viene offerto dagli onorevoli Spina e Liroy. Io sarei invece disposto a seguire la via più savia e prudente che ci viene additata, come una buona transazione, dalla Commissione.

Lasciamo le cose nello stato in cui sono circa la riparazione dei verdetti reputati erronei dai giudici legali; non diamo nuovi favori e nuove larghezze agli accusati colla disposizione che è inserita nel progetto, e che io vi dichiaro francamente di avere presentata in omaggio alla Commissione fiorentina che incaricai della formazione di questo progetto, e della quale faceva parte l'onorevole relatore della vostra Commissione, il quale, nella sua relazione ne ha fatto speciale menzione.

Io ho creduto, accettando la proposta di quella Commissione, di fare un atto di deferenza agli egregi ed eminenti magistrati e giureconsulti che la componevano. Ma, per verità, confesso che, dopo che con questa riforma abbiamo studiato di comporre meglio il corpo dei giurati, e, per conse-

guenza, di renderlo meno soggetto ad errare, la ragione consiglia di lasciare la legislazione nello stato in cui attualmente si trova sopra questo punto.

Non mi rimane quindi che di pregare gli onorevoli proponenti a desistere dalla loro proposta, e, quando vi persistessero, io debbo dichiarare alla Camera che farà opera savia, opera conforme ai principii di ragione, ed alle norme costantemente seguitate nella legislazione della nostra Italia, dacchè si pregia di avere leggi civili, non accogliendo codesta proposta che la ragione e l'umanità del pari respingono. (Benissimo! Bravo! *da varie parti*)

**PATERNOSTRO PAOLO.** Non ho che pochissime parole da dire alla Camera. Essa comprenderà che, dopo quello che si è detto, dopo che si è a lungo parlato di provincie italiane, e specialmente delle provincie siciliane, dopo che si è perfino accentuata qualche frase sulla provincia di Palermo, io non posso a meno di fare qualche osservazione, e pregare la Camera a volermelo permettere.

Io sono perfettamente d'accordo e coll'onorevole Spina, e coll'onorevole Lioy, e coll'onorevole ministro guardasigilli (*Susurro*), che lo stato attuale della pubblica sicurezza in alcune provincie del regno, e soprattutto in talune provincie siciliane, sia veramente deplorabile. Sono tanto d'accordo che, unito ai miei onorevoli colleghi, ho avuto giorni addietro l'onore di pregare l'onorevole ministro dell'interno perchè di questa gravissima situazione si occupasse seriamente. Sono tanto d'accordo che ho incoraggiato anche l'onorevole mio amico Di Belmonte e l'onorevole La Porta ad insistere sulla interrogazione da farsi all'onorevole ministro perchè, per lo meno, si sappia che dalla Camera, da queste tribune partono voci di eccitamento al Governo, si sappia che il ministro promette di far di tutto, perchè questo stato di cose possa cessare.

Fatta questa dichiarazione, rientro nella questione dell'articolo 509 per pochi minuti.

Rispondendo all'onorevole Spina, dirò che è doloroso per me di non essere con lui oggi d'accordo, mentre lo eravamo quasi sempre, or sono trenta e più anni, quando eravamo insieme chiusi nel seminario arcivescovile di Palermo. (*ilarità*)

L'onorevole Spina vi dice: « Giureconsulti della Sicilia, uomini eminenti del Foro al quale (egli diceva) ho l'onore di appartenere, sostengono che la disposizione dell'articolo 509 debba allargarsi nel senso che anche il rinvio possa essere ordinato nel caso di assolutoria. Questa, egli soggiungeva, è anche la corrente della pubblica opinione.

Io non voglio mettere in dubbio le parole del mio amico Spina. Può darsi che dai fatti avvenuti, si sia

ingenerata un poco di paura (che è sempre cattivissima consigliera), e che il desiderio ardente di veder cangiare questo stato di cose che rattrista, e che è veramente doloroso, abbia indotto qualcuno a dire: si estenda anche la facoltà della Corte, nel senso che quando vi sia una assolutoria che la Corte non creda regolare, possa rinviare: vale a dire, finiamola con questa larghezza dei giurati. Può darsi che in parte l'opinione pubblica conturbata da reati che fanno profonda impressione, scandalizzata da qualche verdetto che per sventura si sia potuto pronunziare, e tale da fare penosa impressione, si sia talvolta manifestata nel senso espresso dall'onorevole Spina; questo può darsi: ma, o signori, io ricordo quel che diceva ieri l'onorevole Puccioni; egli diceva (ed aveva perfettamente ragione): io innanzi alla Corte sono avvocato, alla Camera sono legislatore.

Ed io vi dico: dinanzi a questi dolorosi fatti che turbano la tranquillità delle popolazioni, io sono cittadino, io sono colui che prega il Governo, e lo stimola ad agire energicamente, e se occorre l'accusa quando trascurasse di adempiere ai propri doveri; ma qui io sono legislatore, ed esamino con calma la questione di diritto; io guardo in faccia alla scienza, ed alla sua storia; io guardo in faccia a quel che potrà accadere quando cominciano le violazioni dei principii; io guardo al mio passato, al mio presente e al mio avvenire politico e scientifico, e mi ricordo come dalla prima età, quando stava sotto la direzione di eminenti criminalisti come l'illustre Emerigo Amari, io sosteneva tutti i principii più larghi nell'interesse della scienza.

Ebbene oggi qui, da legislatore, perchè impaurito, perchè atterrito, perchè la corrente degli oscurantisti vuol soverchiarmi, esiterei? No, io non posso rinnegare la scienza, e non posso approvare una legge che sarebbe la negazione di tutti i suoi principii. (*Bravo!*)

L'onorevole Lioy lo confessava, ed aveva perfettamente ragione, che non ci è penalista il quale oggi potesse venire a sostenervi il principio da lui e dall'onorevole Spina sostenuto: è vero, non ce ne può essere; ed io mi rallegro coll'onorevole guardasigilli che anche egli, quantunque addolorato per certi fatti che succedono attualmente in alcune provincie del regno, non venga a smentire i principii liberali che professa in fatto di scienza criminale.

Io mi conforto nel vedere al banco della Commissione eminenti giureconsulti, illustri criminalisti i quali non permetterebbero mai che fosse dal Parlamento italiano nel 1874 pronunziata, sotto la pressione della paura e di fatti speciali, una teoria,

la quale è in contraddizione coi principii e le teorie dei tempi moderni. (*Benissimo!*)

Io lascio, o signori, all'onorevole Di Belmonte d'interrogare il ministro sulla questione della pubblica sicurezza: nè parlerò più a lungo dell'articolo 509, perchè guardandomi attorno a destra, a sinistra e al centro non vedo che uomini illuminati i quali conoscono benissimo la materia, e che, se possono associarsi a parole patriottiche, a parole dettate dallo spirito della ricerca del bene, per quanto sia possibile, io credo che quando fossero al momento decisivo, certo non farebbero una votazione da retrogradi. (*Rumori*)

*Voci al centro.* Che retrogradi!

*Voci a sinistra.* Sì! sì! È reazione! (*Interruzioni del deputato Lioy*)

**PATERNOSTRO PAOLO.** Mi spiego meglio. Io parlo della teoria, non parlo degli uomini che per avventura la sostengono. Conosco bene l'onorevole Lioy, conosco l'onorevole Spina, e dichiaro che non è mio pensiero credere che essi possano essere retrogradi; ma credo che sono stati strascinati da una serie di circostanze e di dolorosi fatti, da una serie d'idee e di ragionamenti, a sostenere una teoria che è certo in contraddizione cogli stessi principii da loro professati. (*Bravo! a sinistra*)

Ripeto che in questa questione io faccio il legislatore, e non mi lascio strascinare nè da paure, nè da considerazioni speciali. Io, signori, ho fede nel tempo, che rimedierà a molti mali, ho fede nella libertà, ho fede nell'istruzione progressiva, ho fede nel buon senso del popolo italiano, ho fede nelle riforme che oggi apportiamo alla giurìa, introducendovi delle capacità più o meno illuminate.

E non è il caso qui di parlare di provvedimenti straordinari che tante volte corrompono più di quello che possano giovare; questi possono essere ammessi forse in un momento di guerra, quando la patria è in pericolo. E quando il giorno sventuratamente arrivasse, che il Governo potesse crederli necessari, potrà venire a chiederli questi provvedimenti straordinari, e noi discuteremo la proposta; ma oggi, l'ho dichiarato e lo confermo, la mia fede nella libertà e nell'istituzione essendo incrollabili, non seguirò che i consigli di questa fede stessa. (*Bravo! Benissimo!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, chieggo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(La Camera delibera di chiudere la discussione.)

Ora prego la Camera di ritenere che il Ministero

nel suo progetto proponeva che, « allorchè la Corte è convinta che i giurati si sono ingannati sul fatto principale in danno dell'accusato, rinvia la causa alla seguente sessione. »

La Commissione proponeva che questo rinvio potesse aver luogo non solo quando i giurati si siano ingannati sul fatto principale, ma anche sulla circostanza aggravante. Il resto come nell'attuale articolo del Codice penale.

Ora, la Commissione ha dichiarato che ritira il proprio articolo, ed accetta quello ministeriale.

Gli onorevoli Lioy e Spina propongono due emendamenti all'articolo ministeriale. Io credo che l'onorevole Spina ritiri il suo.

**SPINA G.** Lo mantengo.

**CRISPI.** (*Della Commissione*) Non c'è più articolo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La Commissione ha ritirato il suo articolo, ed io dichiaro di ritirare anche il mio.

**PRESIDENTE.** Siccome la Commissione ed il Ministero hanno ritirato i loro articoli, gli emendamenti cadono da sè, perchè non essendovi articolo, non può esservi emendamento, non potendosi emendare quello che non esiste.

**LILOY.** Allora si propone come articolo sostitutivo.

**PRESIDENTE.** Perdoni, vi è un articolo del regolamento che lo vieta; un emendamento di questo genere non può essere ripresentato che da un membro della Commissione.

Do lettura dell'articolo:

« Art. 66. Quando un emendamento è ritirato dall'autore, non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Commissione. » (*Ilarità a sinistra*)

Siccome il Ministero e la Commissione hanno ritirato l'articolo, non è più il caso di ripresentare l'emendamento, e ciò non potrebbe fare che un membro della Commissione.

**TOSCANELLI.** Domando la parola per uno schiarimento.

*Una voce.* La discussione fu chiusa.

**TOSCANELLI.** L'onorevole guardasigilli ha dichiarato nel suo discorso che le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia erano tali da richiedere l'adozione di provvedimenti eccezionali. (*Rumori — Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Toscanelli, ella non può...

**TOSCANELLI.** È l'onorevole guardasigilli che lo ha dichiarato.

Desidererei adunque uno schiarimento dall'onorevole guardasigilli.

**PRESIDENTE.** Ma è impossibile.

**DOMANDA D'INTERROGAZIONE  
SULLA SICUREZZA PUBBLICA IN SICILIA.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, debbo dargli comunicazione di una domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Di Belmonte, e sottoscritta anche dall'onorevole La Porta, che è del tenore seguente:

« I sottoscritti desiderano d'interrogare il ministro dell'interno intorno alle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia, e specialmente nelle provincie di Palermo e Girgenti. »

Domando al signor ministro dell'interno se e quando intende rispondere a questa interrogazione.

**DI CESARÒ.** Prima si voti l'articolo! (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma non si ha da votare l'articolo, poichè più non esiste, fu ritirato.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** Risponderò alla interrogazione degli onorevoli Di Belmonte e La Porta dopo finita la discussione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Può essere anche in questa seduta.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Finita che sia questa discussione, purchè non sia lunedì, perchè in tal giorno non potrei.

**DI BELMONTE.** Io prego la Camera di permettermi di parlare oggi stesso, trattandosi di argomento così vitale per quella provincia. (*Movimenti generali*)

**PRESIDENTE.** È meglio esaurire prima la discussione del progetto di legge, tanto più che vi è molta speranza che oggi stesso possa avere luogo la sua interrogazione.

**DI BELMONTE.** Sarò brevissimo.

**PRESIDENTE.** Ella non può esigere che si sospenda la discussione del progetto di legge per quell'uopo.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Lioy.

**LIOY.** Io sono pronto a rassegnarmi, qualora inesorabilmente il regolamento tolga la facoltà ed il diritto ad un deputato di far suo un articolo di legge od un emendamento presentato dal Ministero o dalla Commissione; ma, forse per poca istruzione mia delle norme regolamentari, non credo che questo sia lo spirito del regolamento; io credo che sia nel diritto e nella facoltà di un deputato di far suo un articolo che sia ritirato... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Allora sarebbe inutile l'articolo del

regolamento. In questo è detto: « Quando un emendamento è ritirato dall'autore, non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Commissione. »

Ella quindi vede bene che, secondo la sua interpretazione, sarebbe inutile quest'articolo.

**LIOY.** Ma resta l'articolo 509...

**PRESIDENTE.** Ma se il Ministero lo ritira, non esiste più; ed allora non si può proporre un emendamento su quello che non esiste. L'articolo del Codice non è in discussione. Vi era un articolo del Ministero, ed il Ministero lo ha ritirato; vi era la proposta della Commissione, e la Commissione l'ha ritirata.

**LIOY.** Allora piego la testa, e mi rassegno.

**PRESIDENTE.** L'articolo 509 del Codice non è punto in discussione, perchè non si discute il Codice. Ciò che si discuteva era l'articolo del ministro, che ora più non sussiste. La cosa parmi chiarissima.

*Voci.* Avanti! avanti!

**PRESIDENTE.** Dunque rimane soppresso l'articolo 509 tanto del progetto ministeriale, quanto di quello della Commissione.

Nell'articolo 512, la Commissione propone questa nuova formola:

« Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato colpevole od hanno risposto negativamente alla quistione, sopra la circostanza che esclude la imputabilità, il presidente, ecc. » (*il resto come nell'articolo del Codice penale*).

Pongo ai voti l'articolo 512 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Nuova formola dell'articolo 513:

« Se i giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla quistione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il pubblico Ministero, ecc. » (*il resto come nell'articolo attuale*).

(È approvato.)

Nuova formola dell'articolo 515:

« La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. » (*il resto come nell'articolo attuale*).

(È approvato.)

« Art. 516. Se il fatto costituisce reato ai termini della legge penale e la risposta dei giurati fu affermativa sulla quistione di cui all'articolo 496, la Corte pronuncierà sulla reità dell'accusato e sulla pena stabilita dalla legge, ecc. » (*il resto come nell'articolo attuale*).

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prego l'onorevole

Commissione di voler consentire che l'articolo 516 sia soppresso e rimanga quello che sta scritto nel Codice. La Commissione vi ha aggiunto le parole: *sulla reità dell'accusato...* che più non sono d'accordo colle formole adottate per la posizione delle quistioni.

**PUCCIONI, relatore.** Sì, sì, sta bene.

**PRESIDENTE.** La Commissione abbandona questo articolo?

**PUCCIONI, relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** « Art. 45. È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti, dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

« La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento oltre la soppressione dello stampato. »

Qui vengono due articoli proposti dall'onorevole Mancini. Sono essi aggiuntivi, onorevole Mancini?

**MANCINI.** In parte sì, in parte no.

**PRESIDENTE.** Ne do lettura:

« Art. 45. Qualunque persona od autorità, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia pregato o sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la reclusione da tre a cinque anni.

« Se vi siano intervenute promesse, offerte di remunerazioni, abuso di autorità, intimidazioni, o minacce, o artifizii colpevoli, la pena potrà essere accresciuta di un grado.

« Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, se non denuncia il tentativo di corruzione usato verso di lui prima di aprirsi qualunque procedimento, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado.

« Art. 46. È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

« La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato. »

**MANCINI.** La mia proposta non ha bisogno di commenti, ed io spero che sarà di gran cuore accettata e dai miei colleghi della Giunta e dall'onorevole ministro guardasigilli. Essa, io credo, risponderà meglio di ogni altro argomento alle diffidenze che si sono elevate ed esagerate contro la istituzione del giurì in Italia, circondandola di nuove energiche garentie contro le insidie tendenti a corromperla.

Le disposizioni del Codice Penale possono considerarsi insufficienti, imperocchè nell'articolo 228 è soltanto scritto che le disposizioni riguardanti la corruzione dei giudici siano anche applicabili ai giurati. Ignoro se questo articolo, racchiuso nel Codice penale del 1859, siasi posto in vigore in Toscana, ovvero se nella legislazione di quella provincia esista una lacuna deplorabile a questo riguardo.

Tutti sanno però che le disposizioni del Codice penale francese trasportate nel nostro, relative alla corruzione degli ufficiali pubblici, sono le più incomplete, difettose e censurate dai commentatori ed interpreti.

Le questioni, se il corruttore e il corrotto si trovino, oppur no, nei rapporti di complicità tra loro; se invece siano colpevoli di due reati di natura ed essenza distinta; se possa proporsi una accusa di corruzione quando non consti di essersi adoperati i soli mezzi specifici indicati nell'articolo 217, cioè donativi, remunerazioni o promesse, e se siano incriminabili le semplici preghiere e sollecitazioni; se infine basti la sola accettazione, o sia necessario che la corruzione abbia ottenuto il suo effetto per la punibilità del funzionario; sono nella materia di questi reati notissime ed antiche controversie e dissensioni.

Da ciò forse deriva che, presso noi, se anche qualche rara volta si elevò il sospetto che fosse intervenuta corruzione o venalità da parte di alcuni giurati, non è a mia notizia che siasi in via penale proceduto.

Ma, se anche nelle occasioni si procedesse, importa avvertire che nella maggior parte dei casi le disposizioni del Codice penale non darebbero luogo che all'applicazione della pena del carcere, cioè ad una pena correzionale evidentemente sproporzionata alla gravità e turpitudine del fatto.

La mia proposta ripara a tutti questi inconvenienti, eleva la sanzione penale come richiedono i sacri interessi della giustizia e della sociale sicurezza, circonda l'istituzione del giurì di un nuovo presidio potente ed efficace. Non sarà più lecito elevare il dubbio se presso i giurati si esercitino arti corruttrici, dappoichè la severità dell'articolo che da me è proposto si spinge sino al punto d'incriminare semplici *preghiere* o *sollecitazioni* che si rivolgano ad uno dei giurati sorteggiati nella lista della sessione per ottenerne il voto in favore od in pregiudizio di un accusato. Basterà la prova di questo semplice fatto, perchè il colpevole di esso venga assoggettato ad un giudizio per crimine, e sia punito colla pena da tre a cinque anni di reclusione.

Quando poi fossero intervenuti quei mezzi di più speciale efficacia ed influenza, come la promessa o l'offerta di remunerazione, l'abuso di autorità, l'intimidazione o minaccia, od artifici colpevoli per ingannare e sorprendere la buona fede del giurato, allora la pena può accrescersi ancora di un grado.

Finalmente, signori, nell'ultima parte dell'articolo io ho mirato ad un altro utile effetto. Ciò che rende quasi sempre difficile scoprire somiglianti iniqui accordi, si è che la legge, in certa guisa, associa in un solo e medesimo interesse colui che ha tentato la corruzione e colui che, accettando, abbia ad essa ceduto.

Ora, con l'ultima delle disposizioni da me proposte, quest'unità d'interesse è scissa, ed anzi si crea un interesse perfettamente contrario tra il giurato, il quale avesse avuto la debolezza di accettare una turpe offerta, e colui che la fece; imperocchè, mentre l'accettazione fa partecipare al reato il giurato che non chiuse le orecchie alla immorale seduzione, invece il giurato, il quale, prima di aprirsi ogni procedimento penale, rivela e somministra le prove del criminoso tentativo presso di lui praticato, rimane sottratto a qualunque penale responsabilità; pericolo che, in ogni altra ipotesi, ha comune col corruttore.

Vogliate adunque, signori, accogliere di buon grado questa mia proposta, salutare ammonimento e minaccia ad iniqui contaminatori della giustizia, e che allorquando per l'autorità del Parlamento divenisse legge, vorrei vedere affissa in ogni aula di Corti d'assise. Egli è con questo mezzo che veramente noi potremo rialzare e fortificare la istituzione dei giurati in Italia, e rispondere ai suoi detrattori, assai meglio che con mezzi della natura di quelli proposti dagli onorevoli Spina e Liroy, e che la Commissione e l'onorevole guardasigilli, or sono pochi momenti, si credettero nel dovere di respingere.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nella sanzione penale proposta dall'onorevole Mancini mi piace di riconoscere una disposizione molto utile ed opportuna. Essa dimostra che l'onorevole Mancini in questo recinto non è meno sollecito degli interessi della difesa che di quelli della giustizia. Con questa disposizione egli arreca veramente alla giustizia un utile conforto. Poichè non ci è dato di porre in istato di segregazione materiale i giurati, come si fa in altri paesi dove la istituzione è antica, cerchiamo almeno il modo di metterli in segregazione morale dalle insidie dei corruttori, punendo severamente coloro che cercano di attentare alla loro coscienza.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 45 proposto dal-

l'onorevole Mancini, accettato dalla Commissione e dal Ministero:

« Qualunque persona od autorità, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia pregato o sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la reclusione da tre a cinque anni.

« Se vi siano intervenute promesse, offerte di remunerazioni, abuso di autorità, intimidazioni, o minacce, o artifici colpevoli, la pena potrà essere accresciuta di un grado.

« Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, se non denuncia il tentativo di corruzione usato verso di lui prima di aprirsi qualunque procedimento, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

Ora leggo l'articolo 46, proposto dall'onorevole Mancini:

« È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

« La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato. »

Prego la Commissione e l'onorevole ministro a dichiarare se accettano codesto articolo, quale venne formulato dall'onorevole Mancini.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA e PUCCIONI, relatore.** Accettiamo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Varè.

« All'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, pubblicato col regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, è surrogato il seguente:

« La Corte d'assise è composta di un presidente, scelto fra i presidenti di sezione della Corte di appello, e di due giudici scelti fra i consiglieri della medesima. »

È presente l'onorevole Varè?

*Voci.* No, non è presente.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**PUCCIONI, relatore.** La Commissione dichiarò, prima che cominciasse la discussione degli articoli, che essa non credeva, per il momento, di poter accettare cotesta proposta. La proposta potrà essere

più utilmente studiata dall'onorevole guardasigilli, quando si tratterà di esaminare e correggere l'ordinamento giudiziario.

Noi, per parte nostra, gli raccomandiamo pure questa cosa, perchè crediamo che sia una questione degna di seria attenzione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io riconosco coll'onorevole Varè e colla Commissione la convenienza di rilevare l'autorità del magistrato chiamato a presiedere la Corte d'assise. Ma, oltrechè questa questione vuol essere esaminata nell'occasione in cui si abbia a fare qualche riforma intorno alla legge giudiziaria, il creare ora una nuova presidenza di sezione delle Corti d'assise importerebbe di rendere stabile questo presidente, questione codesta che è alquanto grave e che richiede più maturo esame.

Io non dico che la cosa non si possa fare. Ma, volendosi raggiungere questo scopo, io credo che non basterebbe una disposizione così breve e semplice, come quella che propone l'onorevole Varè.

Io pregherei quindi l'onorevole Varè ad accontentarsi della dichiarazione che io gli faccio, cioè che studierò questa questione e che procurerò di affrettare il momento in cui sia possibile di presentare al Parlamento qualche riforma giudiziaria che provveda anche all'oggetto di cui egli giustamente si preoccupa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè non è presente. Si intende quindi come ritirata la sua proposta.

L'onorevole Liroy ha proposto un articolo aggiuntivo che non è che la riproduzione, sotto altra forma, di quello già stato posto a partito.

Articolo aggiuntivo :

« La decisione dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

« Allorquando la dichiarazione dei giurati è stata affermativa o negativa sul fatto principale, » ecc., come nell'articolo 509 del Codice di procedura penale.

Vale a dire che l'onorevole Liroy si limita a fare questa dichiarazione, che il Codice stabilisce che si possa annullare un verdetto dei giurati non solo quando è affermativo, ma anche quando è negativo.

È questo il suo concetto, onorevole Liroy?

**LIOY.** È una parificazione che io domando, è l'eguaglianza.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**PUCCIONI, relatore.** La Commissione ha già spiegato il suo intendimento e crede che la questione sia intempestiva ed inopportuna.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non posso manifestare opinione differente da quella della Com-

missione, poichè la proposta dell'onorevole Liroy non può presentare un utile risultato pratico.

**CRISPI. (Della Giunta)** Io propongo la questione pregiudiziale: la Camera non può votare due volte la stessa cosa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crispi propone la questione pregiudiziale.

**LIOY.** L'onorevole Crispi dice che una simile proposta, essendo già stata votata, non si può votare due volte.

Io posso assicurare l'onorevole Crispi che nè questa nè altra proposta simile fu punto votata dalla Camera.

**CRISPI. (Della Giunta)** Ritiro la proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Liroy.

Chi l'approva, si alzi.

(Dopo prova e controprova, non è ammessa.)

Rimane l'articolo ultimo (46) che prego la Camera avvertire vuol essere diviso in due parti.

Leggo la prima parte:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una nuova circoscrizione delle Corti di assise e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'altra parte:

« Il giuri, composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincerà a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III. »

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Vi è ora un ordine del giorno presentato dall'onorevole Mancini, del quale do lettura:

« La Camera, considerando mezzi efficaci al miglioramento dei giudizi con giurati l'avvicinarli quanto più sia possibile ai luoghi dei commessi reati; il restringere le liste dell'accusa ai soli testimoni veramente utili ed importanti; il piccolo numero de' giudicabili nei singoli dibattimenti e la brevità della loro durata; raccomanda al ministro guardasigilli di provvedere, con le sue istruzioni, acciò nelle Corti di assise italiane, sull'esempio di altri paesi, codesti intenti si conseguano nei modi dalla legge permessi; e passa alla votazione della legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

**MANCINI.** Non credo aver bisogno di raccomandare all'adozione della Camera l'ordine del giorno, che di accordo co' miei colleghi della Commissione propongo.

Le ragioni esposte nella relazione intorno a' sin-

goli oggetti in quest'ordine del giorno enunciati ne sono la giustificazione autorevole.

E impossibile dubitare, che siano mezzi efficaci a migliorare l'amministrazione della giustizia per giurati, ed a far cessare molti degl'inconvenienti in essa lamentati, l'avvicinare i giudizi a' luoghi dei commessi reati convocando, come già cominciò a farsi, circoli di Assise ne' capoluoghi di circondario, con sensibile economia di spese per trasporti di testimoni, e con maggiori aiuti a scoprire la verità: ed il rendere più semplici e più brevi i dibattimenti, sia limitando il numero de' giudicabili in unico dibattimento, come permettono gli articoli 26 45 e 474 del Codice di procedura penale; sia imponendo ai pubblici Ministeri di dar l'esempio di restringere le liste dei testimoni ai soli veramente utili ed importanti, escludendo quelli superflui o irrilevanti, e prevenendo così la contro deduzione di testimoni contrari da parte della difesa, e con altri analoghi provvedimenti permessi dalla legge, e che non eccedano i poteri del Governo.

Spero che il ministro vi assentirà, e che l'Ordine del giorno approvato dalla Camera possa apprestare utili norme a migliorare il servizio delle Corti di assise italiane.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Riconosco la saviezza delle raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno dell'onorevole deputato Mancini, e posso anzi dichiarare alla Camera che esse in generale servono di norma alle istruzioni che si danno agli ufficiali del pubblico Ministero, quantunque io debba pur riconoscere che non sono costantemente e sempre eseguite, motivo pel quale l'onorevole Mancini, e con lui la Commissione, hanno sentito il desiderio di fare le suddette raccomandazioni. Ma il Governo, accettandole, non farà che insistere in quella via sulla quale già si è messo prima d'ora e intende di perseverare.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mancini ed accettato dal ministro e dalla Commissione.

(È approvato.)

La parola spetta all'onorevole relatore.

**PUCIONI, relatore.** La legge è ordinata, non c'è che una semplice osservazione da sottoporre alla Camera.

Nell'articolo 112 del progetto ministeriale, che corrispondeva all'articolo 33 del progetto della Commissione, divenuto 36 per le aggiunte fatte nel corso della discussione, si dice all'ultimo alinea: « per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze, si fa la comunicazione prescritta dall'articolo 111 (è questa la comunicazione della

nota dei giurati ordinari e supplenti pel servizio della quindicina). Per quelle fissate pel giorno successivo basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione. Ora, invece di dire « pel giorno successivo, » bisogna dire: « per quelle fissate nei due giorni successivi. » Se così non si facesse, non si potrebbe avere il termine per la comunicazione prescritta dall'articolo 111, nel quale si dice che la comunicazione deve essere fatta tre giorni prima dell'udienza.

Questa semplice osservazione dobbiamo fare sul testo della legge. Dunque nell'ultimo alinea dell'articolo 112 del progetto ministeriale, in vece di dire « del giorno successivo » si deve dire « dei due giorni successivi. »

Credo che in ciò l'onorevole ministro concordi colla Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Concordo pienamente credendo necessaria questa modificazione per togliere un'antinomia che altrimenti esisterebbe nella legge.

**PRESIDENTE.** Se non v'è opposizione, s'intenderà approvata questa modificazione.

(È approvata.)

#### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola all'onorevole Di Belmonte per isvolgere la sua interrogazione estrarrò a sorte i nomi dei nove deputati che, uniti alla Presidenza, dovranno lunedì mattina presentare a Sua Maestà l'indirizzo votato dalla Camera. È inutile che io rinnovi l'avvertenza che potranno (e saremo lietissimi di vederli in gran numero) aggiungersi alla deputazione tutti quei deputati che ne avranno desiderio.

*Voci.* Tutti!

**PRESIDENTE.** Tanto meglio se ci saranno tutti, ma mi credo in obbligo di comporre a sorte una deputazione. Stimò che questo sia necessario.

Si procede all'estrazione a sorte.

La Commissione rimane composta degli onorevoli Di San Marzano, Maldini, Mandruzzato, Doglioni, Di Belmonte, Murgia, Piccoli, Sella, Marolda Petilli.

Ripeto ancora: la Commissione si troverà al palazzo del Quirinale all'ora stabilita che è le 10, e tutti gli onorevoli deputati che si vorranno unire alla deputazione ed alla Presidenza faranno cosa gratissima tanto alla Presidenza che ai membri della deputazione, e si potrà allora presentare l'indirizzo tutti insieme.



**INTERROGAZIONE SULLA PUBBLICA SICUREZZA IN SICILIA.**

**PRESIDENTE.** Ora do la parola all'onorevole Di Belmonte per svolgere la sua interrogazione all'onorevole ministro dell'interno, già annunciata nella seduta del 19 corrente, intorno alla condizione della pubblica sicurezza in Sicilia, e specialmente nelle provincie di Palermo e di Girgenti.

**DI BELMONTE.** Prometto ai miei colleghi di esser breve, brevissimo in questa circostanza, e li prego, nell'istesso tempo, di prestarmi seria attenzione, trattandosi di una questione tanto grave, quanto vitale.

Assicuro poi l'onorevole ministro Cantelli, che non faccio questa interrogazione per farmi *une réclame* presso i miei elettori.

Gli onorevoli colleghi che hanno parlato stamane a proposito della riforma del giuri, hanno ben definito lo stato deplorabile della pubblica sicurezza in Sicilia, e particolarmente nella provincia di Palermo, il quale è tutt'altro che rassicurante. Non intendo menomamente dar colpa alle autorità che sono a Palermo, tra le quali v'è l'onorevole nostro ex-collega Rasponi, uomo di buonissima volontà, e del questore Biundi, uomo capacissimo e d'un'energia senza pari. Ma con tutto questo, lo stato della pubblica sicurezza in Sicilia, onorevole Cantelli, è tutto ciò che ci può essere di peggio in questi momenti.

Debbo riconoscere, non c'è dubbio, che i carabinieri fanno il loro dovere; ma, ci vuole vigore ed energia da parte del Governo, e francamente ciò manca.

Questo non si può negare.

I colpevoli in generale sono conosciuti, e spesso su loro non cade dubbio. Tutti sanno chi sono, ma nessuno parla. Molti dei pretori non vogliono ammonire. E sa l'onorevole Cantelli, e la Camera, perchè non vogliono ammonire? Per paura delle minacce che loro si fanno dai parenti e dalla mafia.

E per questa parte mi dirigo anche all'onorevole ministro guardasigilli, che mi dispiace molto di non vedere in questo momento nell'Aula.

Bande armate regnano nella provincia di Palermo le quali scorrazzano le campagne e fanno man bassa su tutto e su tutti.

Ultimamente, l'onorevole ministro dell'interno lo sa meglio di me, fu preso in ostaggio il barone Porcari che è ancora nella graziosa compagnia di quei briganti.

A *Grattieri* presso Cefalù quando fu preso in ostaggio il barone Porcari, in uno scontro che la

banda ebbe con la forza pubblica rimase ucciso un carabiniere.

Vicino Ballestrate nella provincia di Palermo, furono uccisi altri due carabinieri ed uno fu mortalmente ferito, certo non da galantuomini, ma da malfattori armati, che si sa benissimo infestano quelle località.

A Corleone, lettere ricevute in questi giorni dai miei onorevoli amici La Porta e Paternostro Francesco, dicono che si ruba anche di giorno dentro gli stessi comuni. Dai ladri e dagli assassini si mette in opera un nuovo metodo, ed è quello di strangolare la gente. Ma io domando all'onorevole ministro se è permesso che questo stato di cose duri in Sicilia? Io credo che abbiamo tutto il diritto di reclamare finalmente un po' di energia da parte del Governo, affinchè lo stato attuale, veramente vergognoso e deplorabile, cessi, e subito.

Nelle contrade di Noce e Passo di Regono, vicine a Palermo, si sono commessi moltissimi omicidi. L'autorità arresta i colpevoli sospetti, e dopo tre o quattro giorni li mette in libertà. Questi sono fatti innegabili, perchè giornalmente accadono, e se ne vedono tutti i particolari descritti nei giornali che li hanno da fonte della questura, onde è che l'onorevole ministro sa come queste notizie si debbano naturalmente credere. (*Segni di diniego dell'onorevole ministro*)

Giacchè l'onorevole ministro nega, mi permetta di dirgli che è pessimamente informato.

Io non voglio più oltre tediare la Camera sopra questo che è pertanto grave e vitale argomento; mi limito soltanto a chiedere spiegazioni al Governo sulle vedute che egli ha per l'avvenire e su che poggia le speranze di un serio miglioramento, e se può negare i fatti che ho resi di pubblica ragione alla Camera.

Desidero sapere se abbiamo il diritto di domandare che questo imperdonabile e sotto ogni rapporto inammissibile stato di cose finisca al più presto, e se, quando si pagano tanto e così gravi tasse, si ha il diritto di pretendere molti più vantaggi di quelli che sinora si sperimentano, sopra tutto poi si ha quello di avere salva la vita e le sostanze.

Ecco quello che io chiedo all'onorevole ministro dell'interno.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'onorevole Di Belmonte ha dichiarato di volere essere breve ed io spero di essere più breve di lui, dappoichè egli non ha precisati, come io mi aspettava, i fatti che hanno prodotto turbamento nella pubblica sicurezza nella provincia di Palermo...

**DI BELMONTE.** Ne ho accennati abbastanza, sono cinque o sei.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io aspettava, lo ripeto, che l'onorevole Di Belmonte precisasse quei fatti che sventuratamente hanno turbata la pubblica sicurezza in Sicilia, per rettificare ciò che vi fosse stato di meno esatto nelle sue informazioni; ma egli invece si è limitato a delle asserzioni generali, dicendo che si strangola la gente, che si ruba di giorno, che nessuno è sicuro, che i colpevoli si arrestano e si rimettono in libertà il giorno dopo, tutte cose di cui egli sarà benissimo informato, ma che a me proprio non constano. Io convengo che le condizioni della sicurezza pubblica nella provincia di Palermo sono tutt'altro che normali; certo, se non fosse così, il Governo ed il Parlamento non se ne sarebbero tante volte preoccupati e non avrebbero preso dei provvedimenti speciali per porvi riparo.

Ma veramente il male non mi sembra così grave come l'onorevole Di Belmonte ha esposto; e ciò dico non solo per ciò che ho attinto ai rapporti ufficiali, ma anche per la lettura di giornali i quali non sono punto ispirati dalla questura di Palermo, come egli ha asserito, ma le sono anzi generalmente ostili. L'onorevole interpellante, il quale pretende che io sia male informato delle cose di Palermo, pare non abbia nemmeno letti quei giornali, giacchè, se li avesse letti, avrebbe anche rilevato cose che egli qui non ha riferito. I giornali a cui egli alludeva, i quali sono perfettamente indipendenti, hanno appunto in questi giorni fatti elogi della condotta delle pubbliche autorità, elogi delle truppe e dei carabinieri. Ciò che dimostra che, se il male esiste, ed esiste realmente, le autorità di pubblica sicurezza non mancano però al loro dovere. In uno di questi giornali si leggeva ieri, se non erro, la relazione di un fatto a cui l'onorevole Di Belmonte ha alluso. Si tratta di due carabinieri uccisi dai malfattori e di altro gravemente ferito. Il giornale a cui l'onorevole Di Belmonte accenna attribuisce il deplorabile avvenimento ad imprudenza dei carabinieri, ma ciò non è esatto ed il fatto stesso ridonda invece a loro onore.

L'autorità sapeva che un malfattore stava nascosto nella casa di un proprietario nel confine tra la provincia di Palermo e la provincia di Trapani, il quale malfattore era stato ferito in un precedente scontro. I carabinieri si recarono colà per verificare il fatto e procedere se era possibile al di lui arresto; si rivolsero al fattore, il quale negò che nella casa vi fosse alcuno.

I carabinieri, insospettiti del modo con cui il fat-

tore rispondeva, insistettero per visitare la casa; il fattore li accompagnò al primo piano, aprì loro la porta, e la richiuse sopra di sè, lasciando i carabinieri nella camera dove erano i briganti, i quali immediatamente fecero fuoco sopra di loro: due rimasero morti, e uno rimase mortalmente ferito.

(Rumori)

È colpa codesta degli agenti di pubblica sicurezza?

Il barone Porcari, è vero, fu ricattato; il prefetto fece tutte le indagini possibili per scoprire il luogo dove egli è stato trasportato; la famiglia è informata del luogo dove egli è ricoverato, ma il credereste, o signori? essa nega recisamente di fornire il più piccolo indizio che valga a far scoprire gli autori del ricatto.

Ora voi mi concederete, o signori, che a meno di avere per agenti di pubblica sicurezza tanti Cagliostro, non è possibile che essa possa trovare le tracce dei malfattori, quando tutti coloro che più sarebbero interessati a scoprirli negano il loro aiuto, la loro cooperazione all'autorità. Il prefetto ha però ordinato le più rigorose e persistenti indagini per scoprire gli autori del misfatto, e si spera che li troverà; ma, ripeto, non si può dare la colpa alla pubblica sicurezza ed alle autorità, se il paese così poco aiuta, così poco risponde alle cure del Governo.

Io sono convinto, che come ebbi già occasione di dire ai deputati della provincia di Palermo e di Girgenti, coi quali ebbi l'onore di parlare giorni sono, che il mezzo più efficace per ottenere il ristabilimento dell'ordine e della tranquillità pubblica in quelle provincie, sia la cooperazione dei cittadini; sino a tanto che i cittadini non si persuaderanno che vale meglio l'incontrare qualche pericolo per escire dalle lamentate condizioni di quelle provincie, anzichè farsi complici passivi dei malfattori, il Governo sarà sempre impotente qualunque siano i mezzi dei quali possa disporre.

Non vale il deplorare qui le misere condizioni nelle quali si trovano quelle provincie; e nemmeno può giovare il reclamare delle misure straordinarie, le quali varrebbero a nascondere il male non a farlo definitivamente cessare.

Non è molto tempo che in questa Camera si discusse largamente delle condizioni della sicurezza pubblica in Sicilia ed in altre provincie del regno. Il mio antecessore propose, ed il Parlamento sanzionò delle misure straordinarie onde provvedere a queste gravi emergenze. Ora, la legge del 1871 sul domicilio coatto ha dato in alcune provincie, citerò fra queste la provincia di Ravenna, degli eccellenti

risultati. Sventuratamente finora questa legge non è stata applicata in Sicilia che in piccolissime proporzioni. Mentre la provincia di Ravenna, mi pare (non ho qui le cifre), ha 360 o 380 domiciliati coatti, la provincia di Palermo non ne aveva al luglio del l'anno scorso che 88, ora ne ha 176.

Io credo che meno ancora si sia fatto relativamente alla vigilanza sopra l'uso clandestino delle armi.

Mia prima cura, appena venni al Ministero dell'interno, si fu quella di fare vive raccomandazioni alle autorità in Sicilia perchè questa legge fosse applicata in quella misura che reclamano le gravi condizioni di quelle provincie. E già a quest'ora si sono condannati molti individui perniciosi al domicilio coatto.

Posso assicurare la Camera che le preoccupazioni del Governo sono costanti per migliorare le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia.

**LIQY.** Ci vogliono fatti.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Dirò anche dei fatti.

Io ho trovato la Sicilia che, sopra sette provincie, aveva due soli prefetti titolari, e destinai, il più prontamente che mi fu possibile, nell'isola i migliori prefetti dei quali il Governo poteva disporre; ho costretto dei prefetti, i quali avevano una lunga carriera, ed a cui riusciva molto grave lasciare delle sedi gradite, ad andare in Sicilia.

Si lamentava la scarsenza di impiegati di pubblica sicurezza; e sono stati aumentati. In alcune provincie si lamentava che vi fossero degli agenti di pubblica sicurezza sui quali non si poteva intieramente contare, e sono stati mutati. A tutte le proposte, a tutte le richieste che vengono al Ministero da quei prefetti si risponde con adesioni per quanto il consentano i mezzi che il Ministero tiene a sua disposizione. Nulla si nega di ciò che valga a mettere quei funzionari in misura di rispondere all'aspettativa che il Ministero ripone nell'opera loro ferma ed efficace.

Ma io non credo che sarebbe opportuno, fintantochè non si sia veduto l'effetto delle misure che sono state da non molto tempo adottate, andarne ad escogitare delle nuove. (*Bravo!*)

Io credo che la legge del 1871 sia tale provvedimento che, applicato con avvedutezza e con energia, potrà portare degli eccellenti risultati.

Del resto, la provincia di Palermo ha avuto per parecchi anni un'amministrazione quasi militare. Nessuno più dell'illustre generale Medici era per intelligenza, per energia, per patriottismo, indicato per una impresa di tanta difficoltà; a lui non mancò mai l'appoggio del Ministero; si posero a sua di-

sposizione tutti i mezzi dei quali il Governo può disporre; eppure ad onta di tutto ciò, noi vediamo ora pur troppo che le condizioni della provincia di Palermo non sono migliori oggi di quello che fossero prima della missione di quell'egregio patriota e valoroso soldato.

Io non ho fede nei mezzi eccezionali; ho fede invece nell'applicazione rigorosa, costante, severa della legge. (*Bravo! Bene!*) Io credo che seguendo questa via noi potremo riuscire ad un miglioramento vero, radicale, duraturo.

Del resto, se i deplorabili fatti, che sono accaduti in questi giorni in Sicilia, avessero lasciata in alcuno l'impressione che le condizioni della pubblica sicurezza fossero in quell'isola di molto peggiorate, io posso rassicurarli; se sventuratamente non si è ancora ottenuto quel miglioramento che è nel desiderio di tutti, se alcuni delitti atroci sono stati commessi in prossimità di Palermo, peggioramento generale non vi è. (*Segni negativi del deputato Liqy*)

Io prego l'onorevole Liqy di assicurarsi che, quanto asserisco, lo asserisco con piena cognizione di causa e colle cifre alla mano. Io non ho qui presenti i dati che avevo preparati, perchè non credeva che quest'interrogazione avesse luogo oggi, ma potrei mostrare all'onorevole Liqy, come il numero dei reati commessi in Sicilia in quest'ultimo semestre non sia punto superiore a quello dei reati che si sono commessi nei semestri antecedenti...

**LIQY.** È cresciuto.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Egli dice che sono cresciuti. Io lo prego a somministrarne le prove.

**LIQY.** Se io potessi parlare, le mostrerei.

Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Non interrompano. Continui, onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Quando si dubita della verità di quello che asserisco, io debbo domandare che si presentino delle prove.

**PRESIDENTE.** È una interruzione, onorevole ministro. Se potessi chiudere la bocca a tutte le interruzioni avrei una gran virtù.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** È molto facile il dire come l'onorevole Liqy: i reati sono cresciuti; a me piacerebbe che dicesse dove, in quali provincie, in quali proporzioni i reati sono cresciuti nella Sicilia.

Io non ho altro da aggiungere. Io ho interissima fede negli uomini che reggono le provincie di Palermo e di Girgenti che sono le due più principalmente molestate dal malandrino.

Io non mancherò certo di dare a quegli egregi funzionari tutto l'appoggio che essi meritano; ma non credo che sia necessario adottare provvedi-

menti d'indole diversa da quelli che il Parlamento ha sanzionati. Del resto, l'onorevole Di Belmonte non ha proposto nulla; non ha detto cosa vorrebbe che si facesse. L'onorevole Di Belmonte pare amico delle misure straordinarie ed eccezionali...

**DI BELMONTE.** Tutt'altro.

**MINISTRO PER L'INTERNO...** che io credo non approdrebbero a nulla, non sarebbero che un palliativo, non produrrebbero che una apparenza di miglioramento che non sarebbe nè radicale nè duraturo.

Io ripeto che farò eseguire la legge; spero non mi mancherà per ciò la necessaria energia, e posso assicurare la Camera che desidero più di ogni altro di porre riparo ad una condizione di cose che è certo deplorabile e che deve al più presto cessare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Belmonte non può fare alcuna proposta perchè l'interrogazione non apre l'adito ad alcuna discussione.

**DI BELMONTE.** Posso però rispondere se sono soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DI BELMONTE.** Prima di tutto dirò all'onorevole ministro dell'interno che tutto ciò che ho detto essere stato pubblicato dai giornali locali, è appunto da questi estratto dal così detto *libro della questura*; e se poi ciò non fosse vero, credo che sarebbe obbligo della questura di rettificare quelle notizie. Giornalmente si leggono in quei giornali narrazioni di omicidi, grassazioni, furti, feriti, ecc., ecc. Domando, se non fossero vere, perchè la questura non le smentisce?

Riguardo al fatto del barone Porcari, sono d'accordo con l'onorevole ministro, che sia forse nell'indole delle popolazioni la ripugnanza delle famiglie a dire all'autorità dove sono e chi sono i ricattatori.

Ma io domando ai miei onorevoli colleghi: se qualcheduno di noi avesse il proprio figlio nelle mani dei ricattatori, andrebbe egli a denunciarli al questore, al prefetto o a tutt'altra autorità, con la quasi certezza che siffatta denuncia costerebbe la vita all'infelice ricattato, senza che la forza pubblica dia nessuna guarentigia di poterlo menomamente impedire?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Sì.

**DI BELMONTE.** L'onorevole ministro dice così, perchè non conosce affatto il paese; ma chi lo conosce non si lascierebbe punto persuadere, perchè sarebbe certo di non vedere mai più suo figlio. Le sue sono bellissime teorie; ma sono certo che l'onorevole Cantelli farebbe altrettanto di quello che forse fa la famiglia del barone Porcari. C'è una bella differenza tra il parlare qui, a Monte Citorio, ed il parlare in

quelle località, di fronte ai malfattori, che l'inefficiacia del Governo lascia arbitri della situazione.

Non è poi giusto scusare la debolezza del Governo esagerando i torti di quelle infelicissime popolazioni.

Conchiudo dicendo che non tocca a me proporre i necessari espedienti, tanto meno in questo caso delle misure eccezionali, alle quali ha alluso l'onorevole ministro, sebbene possano in alcune evenienze essere riconosciute come utili ed indispensabili. Spetta al Governo, onorevole Cantelli, di provvedere e di rassicurare quelle popolazioni che ne hanno bisogno urgentissimo.

Chiudo la mia interrogazione soggiungendo che non sono affatto, affattissimo soddisfatto della risposta che ha dato il ministro, e che mi riservo di presentare sul proposito, fra qualche tempo, insieme all'onorevole La Porta, una formale interpellanza.

**LIOY.** Domando la parola per un fatto personale

**PRESIDENTE.** Onorevole Lioy, l'interruzione non le può dar diritto ad un fatto personale. Se ciò bastasse, ne avverrebbe che il violare la legge farebbe nascere un diritto.

**TOSCANELLI.** Parli, parli!

**PRESIDENTE.** È inutile. Onorevole Toscanelli, allora venga a far lei il presidente. Quando la Camera creda che io debba lasciare questo posto, me lo dica, che io non ho punto l'ambizione di starci contro la sua volontà.

**MACCHI.** Ha ragione.

**PRESIDENTE.** È impossibile di dirigere le discussioni, se la Camera crede di menomare l'autorità che mi è conferita per far rispettare il regolamento.

**LIOY.** Ma il fatto personale c'è.

**PRESIDENTE.** Ella ha interrotto, ed il ministro ha avuto ragione di dolersi ch'ella abbia fatto questa interruzione: tanto più che l'interruzione stessa poteva non essere conforme al vero. Se poi ella intende di parlare, non per aprire una discussione, ma soltanto per dichiarare che ha interrotto senza che ne avesse il diritto, le do la parola. (*Si ride*)

Se la Camera crede che io debba non ostante dare la parola all'onorevole Lioy, lo dica. (*No! no!*)

**LIOY.** Non è nel proposito mio di entrare nella discussione, sapendo che il regolamento lo vieta. Io ci tengo solo a far sapere alla Camera che la mia interruzione era rivolta a negare un valore assoluto alle cifre cui si riferiva l'onorevole Cantelli.

La impressione che con quelle cifre egli crede di poter fare e nella Camera e nel paese è un'impressione inesatta, perchè esse non hanno che un valore relativo.

La gravità delle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo è riposta più specialmente nella qualità dei misfatti, nella loro impunità, nel terrore che suscitano delitti perpetrati con audacia infinita alle porte della città, senza che il cittadino trovi scudo alcuno nelle autorità che dovrebbero tutelare la sua vita e le sue sostanze.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lioy, io non posso lasciarle la parola.

**LIÓY.** Ho detto per ora quanto basta.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io non ho citato cifre, e l'onorevole Lioy non mi ha inteso; quando dico che la sicurezza pubblica in Sicilia non è punto peggiorata lo dico appoggiato a delle cifre...

**LIÓY.** Relative.

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Lioy, smetta questo sistema d'interrompere; è impossibile che si discuta seriamente quando si crede di poter interrompere tutti i momenti!

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Quando dico che la mia asserzione è appoggiata a dati statistici, io non intendo di accennare a delle cifre relative, come l'onorevole Lioy vorrebbero far credere; ma a dati i quali rappresentano non solo il numero, ma l'entità dei reati.

Aggiungo poi che non mi pare conveniente che si venga a contraddire, in una questione così grave e delicata come è questa, l'asserzione fatta dal ministro, senza avere nessun documento per dimostrare che quello che si afferma è fondato.

**PRESIDENTE.** E senza che si possa aprire una discussione che riesca a fornire il mezzo di scoprire la verità.

#### **ANNUNZIO DI ALTRA INTERPELLANZA SULLA CASSA DEGL'INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro della mariniera, gli do comunicazione della seguente domanda, sottoscritta dall'onorevole Botta:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro della marina sulla circolare del 2 gennaio 1874, n° 31, riflettente la Cassa degli invalidi della marina mercantile. »

Prego l'onorevole ministro per la marina a voler dichiarare se e quando intenda rispondere.

**DI SAINT-BON,** ministro per la mariniera. Io sono disposto a rispondere anche subito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Botta è presente?

**BOTTA.** Io sono agli ordini della Camera...

*Voci.* No, è tardi!

**BOTTA.** Ma prego anch'io di osservare che è ora tarda: mi ci vorrà un quarto d'ora a parlare.

*Voci.* No, no, a lunedì!

**BOTTA.** Se la Camera mi autorizza a parlare ora, è inutile.

*Voci.* No, lunedì!

**PRESIDENTE.** Lunedì, come ho già dichiarato, si raduna la deputazione della Camera, e alle nove e mezzo si recherà al Quirinale, e tutti i deputati che lo crederanno, potranno associarsi all'ufficio di Presidenza ed alla deputazione per andare ad ossequiare Sua Maestà il Re.

Alle due seduta pubblica, e l'ordine del giorno sarà votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi avanti le Corti di assise. Poi discussione del progetto di legge per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, e degli altri progetti che si trovano già iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è levata alle ore 6 30.

#### *Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge:

Ordinamento dei giurati — Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti d'assise.

#### Discussione dei progetti di legge:

2° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

3° Appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore;

4° Modificazione della legge sui pesi e sulle misure;

5° Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;

6° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera;

7° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere.